



**Libera e Privata Università di Diritto Internazionale  
Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni  
Internazionali**

**Diploma di Laurea in  
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali**

**con Specializzazione in  
Leadership ed Analisi Strategica**

**Tesi di laurea**

**La necessità di evoluzione di un mondo  
avulso dalla società.**

**Relatore: -----**

**Correlatore: Avv. Daniele Coco**

**Laureando: Ciro Scognamiglio**

**ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

**Matricola 0580 / 50**

*Tesi di Laurea*  
*Scienze Politiche e delle Relazioni*  
*Internazionali*

**Relatore:**  
-----

**Correlatore:**  
**Avv. Daniele COCO**

**Laureando**  
**Ciro SCOGNAMIGLIO**

*La necessità di evoluzione di un mondo  
avulso dalla società.*

**ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

**Matricola 0580 / 50**



## **INDICE**

<b>Introduzione.</b>	<b>pag.1</b>
<b>Capitolo I – dalla Legge sul principio della disciplina militare alle attuali norme ordinamentali militari.</b>	
1. Premessa	pag.3
2. Inizio	pag.4
3. Le fonti della disciplina militare.	pag.6
4. La disciplina: come definirla.	pag.8
5. Osservazioni su alcuni principi della disciplina militare	pag.11
6. Osservazioni sulla struttura del regolamento di disciplina.	pag.15
7. Evoluzione di alcuni principi: loro applicazione e limiti di applicabilità.	pag.17
8. Limiti di applicabilità del procedimento disciplinare.	pag.19
9. Epilogo.	pag.21
<b>Capitolo II – Rappresentanza Militare.</b>	
1. Le origini - Il Movimento dei Sottufficiali democratici.	pag.22
2. Organi – Composizione ed elezione – Funzioni.	pag.24
3. Sindacati militari, il primo passo è stato fatto. Ma oggi il cammino sembra ancora in salita.	pag.26

**4. Dalla sentenza 120/2018 Corte Costituzionale. pag.28**

### **Capitolo III – La Giustizia Militare.**

**1. Premessa pag.36**

**2. La Magistratura militare fra antistoricità,  
autoconservazione ed incostituzionalità. pag.37**

**3. Razionalizzazione della Magistratura Militare. pag.45**

**4. Le anomalie della giustizia militare. pag.49**

**5. L'ampliamento della cognizione penale militare. pag.57**

**6. Il coinvolgimento di associazioni e movimenti sociali. pag.61**

**Conclusioni. pag.64**

**Bibliografia. pag.65**

**Ringraziamenti. pag.67**

## *“La Conoscenza ci Rende Liberi, dal Potere.*

*Riflettere può significare risvegliarsi dal sonno della droga somministrataci e porsi domande che cercano risposte, non dobbiamo accontentarci ed accettare i soliloqui che giungono dalle stanze del Potere di qualsiasi tipo, perché comprendi che il Potere è solo autoreferenziale, cioè FALSO.*

*Riflettere porta anche a comprendere che il Potere ha, però, bisogno degli uomini poiché necessita di schiavi obbedienti, servili ed omertosi, che producano altri schiavi.*

*Certamente non vi è mai stata un'epoca così ricca di schiavitù reale come la nostra, le catene non cingono più le caviglie degli schiavi, ma le loro menti, i loro cervelli, le loro anime, in tal modo i corpi si muovono in maniera automatica e si risparmia sul ferro delle catene.*

*Ma se riflettere significa cominciare a dubitare e, quindi, ad indagare, va da sé, che la prima cosa di cui si ha bisogno nel momento in cui inizia il risveglio sono gli strumenti per continuare nell'opera del proprio affrancamento mentale di libertà.”*

*Ciro SCOGNAMIGLIO*

## **Introduzione**

Alla base di questo studio vi è l'analisi della mancata evoluzione democratica del sistema ordinamentale militare italiano. In particolare, si pone l'attenzione sulle differenze evolutive tra il sistema ordinamentale arroccato all'era barocca e la rivoluzione copernicana dello strumento militare che è passato dalla chiamata alle armi ad una vera e propria professione, dunque svolta da lavoratori al servizio della nazione.

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno una duplice natura. L'interesse nei confronti della mancata evoluzione democratica del sistema ordinamentale militare italiano è stato influenzato e sicuramente incentivato da alcune esperienze vissute durante il servizio nell'Esercito in qualità di Sottufficiale Artificiere Paracadutista, che mi hanno permesso di entrare in contatto con la realtà ordinamentale e giudiziale militare. Dopo essermi documentato sulla Magistratura militare, attraverso interviste giuridiche effettuate allo studio dell'Avv. Daniele COCO di Pisa quale correlatore del presente studio, che vanta una pluriennale esperienza forense e specifica competenza nell'ambito del diritto penale e sull'analisi svolta da Fabio Ratto Trabucco esperto in ambito giuspubblicistico italiano e comparato che svolge attività di ricerca all'estero nell'ambito del diritto costituzionale comparato ha rappresentato la base su cui ho fondato la mia ricerca.

L'obiettivo di questa tesi di laurea è quello di fornire un'analisi della probabile mancata evoluzione democratica delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, mettendone in evidenza le possibili cause. L'elaborato, mira a proporre delle chiavi di lettura del fenomeno dell'antievoluzione ordinamentale militare.

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo viene analizzata la genesi ordinamentale della disciplina militare, attraverso un excursus storico e sociale. Nel secondo capitolo ci si occupa della Rappresentanza Militare conquistata con il fenomeno del Movimento dei Sottufficiali democratici, fino ad arrivare alla sentenza che ha obbligato lo Stato italiano di eliminare il divieto imposto ai militari di non potersi associare in sindacati. Il terzo capitolo si concentra sulla Magistratura Militare, descrivendo il profilo conservatore a discapito dell'evoluzione socioculturale e

professionale dello strumento militare, il quale risulta influenzato anche dall'arruolamento femminile, infine, si procede concludendo con le prime timide aperture delle caserme attraverso Comandanti che potremmo definire precursori democratici, i quali per primi hanno coinvolto associazioni e movimenti sociali.

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile analizzare alcuni importanti fattori legati alla mancata evoluzione di un mondo avulso dalla società, quale, quello militare.



## **Capitolo I – dalla Legge sul principio della disciplina militare alle attuali norme ordinamentali militari.**

### **1. Premessa**

Disciplina è un termine noto a chiunque conosca la lingua italiana, ma il suo significato può assumere una serie di sfumature. Nella presente tesi non intendo analizzare la disciplina da un punto di vista strettamente giuridico né da un punto di vista prettamente filosofico, ma attraverso alcune osservazioni sulla disciplina in senso giuridico, con particolare riguardo a quella militare, sulla scorta dell'esperienza di subordinato maturata nell'Esercito.

L'ormai raggiunto modello di difesa professionale e l'introduzione di personale militare femminile, ha posto all'attenzione degli operatori la questione dell'attualità o meno del vigente *corpus iuris* militare. Le presenti osservazioni vogliono essere non tanto un punto di riflessione sugli aspetti delle sanzioni disciplinari e del correlato procedimento, ma in qualche modo lasciare delle "sensazioni" del nostro mondo (militare) all'ascoltatore esterno e, forse, degli spunti di discussione e di riflessione a quanti lo vivono dall'interno.

## 2. Inizio

La disciplina viene ricollegata etimologicamente al latino *discere*, quindi imparare, introducendo quel rapporto discepolo/docente che è la base di tutta la materia disciplinare. Disciplina è inoltre il complesso di regole concernenti una organizzazione, riferendosi a sistemi di regole puramente tecniche, ma anche ad un sistema di norme giuridiche<sup>1</sup>.

Dunque possiamo dire che la disciplina si divide in due profili, il primo è l'habitus psicologico o etico dell'osservanza di un complesso di regole. In tal senso l'art. 9 del superato regolamento di disciplina, recitava: “[...] *l’abitudine d’adempiere tutti questi doveri, di adempierli esattamente, coscienziosamente, cioè non per timore di pena o speranza di ricompensa ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità, dicesi disciplina*”. Sotto il secondo profilo la disciplina è intesa come ordine, quale presupposto di qualsiasi organizzazione, tanto più quella militare: se essa viene a mancare, si verifica il disfacimento dell'organizzazione stessa. La disciplina si estrinseca nell'osservazione della subordinazione, dell'obbedienza, dell'istruzione disciplinare e dell'ordine, essa poggia anche sulla tradizione che, in genere, è costituita da un insieme di regole e norme dettate dall'onore, dalla fede e dalle buone abitudini (*Spesso queste regole vengono tradite da chi detiene il potere sanzionatorio per scopi puramente personali, nulla a che fare con la disciplina*). Dalla disciplina ha origine lo “spirito di corpo”, fattore morale che, regolato e dosato dal buon senso e dall'equilibrio, può dare risultati importantissimi. Potremmo descrivere lo *Spirito di Corpo, quel sentimento di solidarietà che unisce i militari appartenenti alla stessa unità per raggiungere i fini istituzionali*<sup>2</sup>. Di contro lo *Spirito di Corpo*, non dovrebbe essere usato da chi esercita il potere sanzionatorio per compromettere l'esercizio di un diritto, oppure essere utilizzato come “vassallo” per impedire le libertà garantite, si cita un esempio per chiarire al meglio: “[...] *sarebbe illegittimo rievocare lo Spirito di Corpo, per impedire al militare di agire nel principio consolidato quello secondo il quale è doverosa la cooperazione del pubblico dipendente per l'emersione di fatti*

<sup>1</sup> Cfr. G. LANDI, Disciplina, voce in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pagg. 17-38.

<sup>2</sup> d.lgs 15 marzo 2010, n.66 art. 89 *Compiti delle Forze armate*.

*illeciti o comunque illegittimi, di interesse collettivo, posti in essere dalla Pubblica Amministrazione – Istituzioni Militari”.* L’organizzazione militare è naturalmente un’organizzazione gerarchica che si regge sulla disciplina, la quale si mantiene e viene condivisa dai suoi membri anche grazie alla tradizione e ad un sano spirito di corpo e, in via evolutiva, ad un rispetto del nuovo modello caratterizzato dalle relazioni e dall’integrazione interforze.

### **3. Le fonti della disciplina militare.**

Le fonti normative della disciplina militare sono, attualmente, rinvenibili nella carta costituzionale, nella legge di principio sulla disciplina militare<sup>3</sup>, oggi codice dell'ordinamento militare<sup>4</sup> e nel discendente regolamento applicativo<sup>5</sup>, oggi testo unico regolamentare delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare<sup>6</sup>, nonché nelle leggi di stato<sup>7</sup>. A tale corpo giuridico si ricollegano non solo i codici penali militari<sup>8</sup> e le norme complementari, ma anche e soprattutto la consuetudine giuridica in materia. Nel mondo militare sopravvivono molte tradizioni, a volte codificate e a volte no, tali tradizioni possono aver subito, nel tempo, una decodificazione per motivi di opportunità o modernità, ma hanno spesso mantenuto nella *traditio* una loro connotazione specifica magari inserita in un nuovo contesto.

La disciplina militare è in effetti il risultato di un intreccio tra diritto ed etica sia perché alcuni principi etici vengono inseriti in norme giuridiche rendendoli meritevoli di tutela, sia perché lo stesso impianto disciplinare è basato su regole etiche in merito all'applicabilità dello stesso. Sotto questo aspetto la disciplina è talmente affascinante da rendere difficile rimanere nel campo prettamente normativo e regolamentare, che studiosi di chiara fama hanno largamente affrontato, quando la materia offre spunti, riconosciuti anche dai più puri giuristi, sotto il profilo dell'etica e della vita militare. A questo proposito, infatti, tra le fonti considerate interne all'attuale ordinamento militare, vi erano i regolamenti militari, vigenti sino al 1978, i quali erano preposti a codificare i comportamenti che dovevano essere tenuti dai singoli militari, in modo che l'organizzazione militare di appartenenza fosse in grado di assolvere ai propri compiti e, allo stesso tempo, di creare norme la cui violazione potesse essere prontamente sanzionabile.

---

<sup>3</sup> Legge 11 luglio 1978, n. 382 (G.U. 21 luglio 1978, n. 203) - Norme di principio sulla disciplina militare.

<sup>4</sup> d.lgs 15 marzo 2010, n.66 Codice dell'ordinamento militare.

<sup>5</sup> d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (G.U. 15 settembre 1986, n. 214) - Approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

<sup>6</sup> d.P.R. 15 marzo 2010, n.90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

<sup>7</sup> Legge 10 aprile 1954, n. 113 (Ufficiali) e Legge 31 luglio 1954, n. 599 (Sottufficiali).

<sup>8</sup> Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

I vecchi regolamenti militari sono oggi considerati dalla dottrina piuttosto come il presupposto per disciplinare quella branca della disciplina militare detta di corpo alla quale si ricollegano le sanzioni disciplinari, ma il loro compito più importante era invece quello di infondere negli appartenenti all'organizzazione militare una serie di principi e di valori che potessero essere condivisi piuttosto che imposti, ancor prima di sanzionare i comportamenti scorretti.

Tale impianto normativo è stato strutturato con l'intento di rendere la materia della disciplina militare meno avulsa dal contesto generale e quindi più in sintonia con i dettati costituzionali, il che sarebbe del tutto condivisibile, ma l'impianto generale risente fortemente di un'impostazione riferita, per ragioni storiche, ad un servizio militare assolto, in maniera preponderante, da personale chiamato alle armi (leva). L'evoluzione del modello professionale di difesa e con l'apertura al mondo femminile (avvenuta a fine dello scorso secolo) unita alla riforma generale del quadro normativo comune, a seguito di leggi quali quelle sul procedimento e la trasparenza, sulla privacy e così via, hanno creato negli operatori militari ed in dottrina dubbi sull'attualità di tale impianto normativo. È dunque compito degli studiosi e degli operatori verificare, almeno sotto il profilo teorico, se le attuali previsioni normative disciplinari siano sufficientemente correlate all'ordinamento vigente e se la materia disciplinare consenta al contempo una corretta amministrazione dell'ordinamento militare ed una giusta difesa degli appartenenti alle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare. Da Sottufficiale e cultore dell'ordinamento militare, posso affermare con molta franchezza che, le attuali norme giuridiche sono ben lontane dall'assetto democratico nazionale e sovranazionale, tale assetto del procedimento disciplinare militare non consente applicare uno dei principali diritti riconosciuti quello del diritto di difesa.

#### **4. La disciplina: come definirla.**

La disciplina militare è attualmente definita dal combinato disposto degli artt. 712, 713 e 715 d.P.R. 90/2010 come l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo *status* di militare per il raggiungimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, sottolineandone la caratteristica di particolare fattore di coesione e di efficienza e stabilendone il discendente principio di gerarchia, unito al rapporto di subordinazione e al dovere dell'obbedienza. I vecchi regolamenti di disciplina militare definivano, spesso minuziosamente, una serie di doveri, professionali o semplicemente etici del militare.

L'osservanza di tali doveri, come imperativo categorico, era al primo posto mentre il mezzo della repressione, ancorché più duro di quello odierno, era posto in secondo piano. Infatti, le norme stesse e la tradizione interpretativa ne raccomandavano l'uso prudente e moderato. In tal senso il potere disciplinare si manifesta, dunque, sotto due aspetti: quello del comando o della direttiva, intesi ad imporsi sulla volontà altrui; quello della punizione che sulla volontà stessa influisce direttamente con la minaccia della sanzione, o con l'effetto dannoso della pena. La norma disciplinare, anche quando ha contenuto punitivo, non identifica quasi mai un'azione od omissione definita in modo compiuto, ma introduce piuttosto generiche previsioni di comportamento. È al titolare del potere disciplinare che spetterà ricondurre il singolo fatto nella previsione generica, e decidere se sia meritevole o no di repressione, tuttavia per esperienza diretta, devo asserire che spesso le decisioni sono sorrette su arroganza di potere, le quali non hanno nulla a che fare con i fini istituzionali (Giustizia dei Capi). L'attuale sistema disciplinare, rispetto al passato, pone più principi che non raccomandazioni, sia sotto il profilo dei diritti sia sotto quello dei doveri.

Comunque, la norma disciplinare consente un ampio margine di discrezionalità: nell'identificare la trasgressione; nel decidere se debba o no essere punita. Tale discrezionalità deve aiutare ad inserire la disciplina nel giusto contesto, senza esagerare nella diversificazione e allo stesso tempo senza tradursi in arbitrio. Soprattutto oggi, in un momento storico in cui il mondo militare può essere considerato separato ma non avulso dal contesto generale, si devono adottare comportamenti

quanto più coerenti possibili<sup>9</sup>. Compito primario del comandante di corpo, o di reparto, per quanto di rispettiva competenza, è infatti di contestualizzare il più possibile i fatti, interpretandoli con costanza e suffragandoli alla base con ordini generali ma chiari, supportati da una continuazione delle tradizioni.

Un atteggiamento preventivo di questo tipo consente infatti, attraverso non solo l'esempio ma anche la produzione di ordini chiari, di poter mantenere quel carattere di speditezza nell'eventuale procedimento disciplinare. In questo senso la "motivazione" che, alla luce della legge 241/90, non può mai mancare potrà essere facilmente tratta per *relationem* dagli ordini emanati e dalla buona organizzazione del superiore<sup>10</sup>. Senza la necessità dunque di ricorrere a complicate dimostrazioni sulla coerenza del proprio operato che, paradossalmente, è sempre più esposto al giusto sindacato di soggetti interni ed esterni all'organizzazione, rischiando però di limitarne l'attività o di allontanare sempre più quelle caratteristiche di snellezza e di celerità proprie dell'organizzazione militare. Se la disciplina militare in un contesto normale è piuttosto vincolata agli eventi legati al servizio, limitati nel corso della giornata, si pongono ormai, sempre più spesso, in controtendenza i momenti legati alle frequenti missioni internazionali.

Tali occasioni, se ben sfruttate, possono offrire dei momenti di confronto e di rinnovamento del passaggio delle tradizioni orali alle nuove generazioni, le quali potranno così rielaborarle in un contesto operativo e non solo formativo. Infatti, superato il periodo dei corsi formativi, l'interiorizzazione delle tradizioni da parte dei più giovani, può tramutarsi in un *feedback* con le classi più anziane che sono spesso preposte ad interpretarle e a renderle attuali ed attuabili. Questo processo consente

---

<sup>9</sup> La discrezionalità, per quanto ampia, deve avere dei punti di riferimento sempre più precisi via via che ci si avvicina al campo della consegna di rigore, per non parlare delle sanzioni di stato.

<sup>10</sup> La previsione dell'art.730 d.P.R. 90/2010 sui Servizi regolati da consegna non deve essere visto solo sotto il profilo di una eventuale censura per il mancato rispetto degli stessi, ma deve essere visto in connessione con l'art. 729 d.P.R.90/2010 sull'Esecuzione di ordini. Infatti il nuovo ordinamento amministrativo conseguente a leggi quali la 241/1990 sul procedimento amministrativo richiedono sempre più l'emanazione di ordini chiari e motivati che possano consentire un riferimento chiaro per chi è tenuto ad osservarli in modo che anche l'eventuale attività sanzionatoria non richieda eccessi di motivazione, peraltro suscettibile di indagine da parte del giudice amministrativo in caso di impugnazione, ma consenta quella autonomia di valutazione disciplinare necessaria al superiore gerarchico, in un'ottica di chiarezza e giustizia sostanziale, al fine di evitare strumentalizzazioni e la paralisi od il condizionamento dell'attività militare, pur garantendo il rispetto dei principi costituzionali e del buon andamento/imparzialità della pubblica amministrazione.

quindi di mantenere giovani le antiche tradizioni, conservandone la sostanza anche nei casi in cui la forma necessita di adattamenti, rendendo più facile la condivisione dei valori. Il lavoro di squadra, di team, avvicina e rende più coesi gli appartenenti all'organizzazione militare. È noto a tutti però come tale lavoro necessiti di un sistema organizzativo che nel caso dei militari è necessariamente di tipo gerarchico.

Tale sistema è sotteso alla disciplina militare ed è un aspetto di primaria importanza, la cui dimenticanza sostanziale può incrinare fortemente l'intero assetto disciplinare. Gli aspetti sottesi alla configurazione ed al mantenimento della disciplina sono mutevoli nel tempo ed è necessario quindi individuare quelli attuali per non perdere di vista l'obiettivo del raggiungimento dei fini istituzionali dell'organizzazione militare. La sempre più crescente abolizione delle differenze di classe e l'omologazione nel possesso di titoli di studio ha reso sempre più necessario, nell'ottica del mantenimento della disciplina, rendere chiara la differenza dei ruoli nelle varie categorie. Il tutto deve essere però contestualizzato in un clima di reciproco rispetto e collaborazione, senza rigidità ma con coscienza della propria condizione militare.

L'avvio ormai della professionalizzazione delle forze armate e dell'inserimento del personale militare femminile sta dimostrando una riscoperta del servizio militare volontario e non credo personalmente che sia dovuto, come molti ritengono, esclusivamente a contingenze occupazionali. È sotto gli occhi di tutti la riscoperta dei valori patriottici che passa anche attraverso un'esperienza positiva nel mondo militare, breve o lunga che possa essere, purché si interpretino nella giusta ottica e misura le relative caratteristiche positive.



## **5. Osservazioni su alcuni principi della disciplina militare.**

L'obbedienza, la condivisione, la disciplina, l'amor di Patria, l'integrità, la devozione all'Organizzazione, la serietà professionale e l'umanità sono tradizionalmente alcune delle virtù che fanno parte di qualsiasi militare. La legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) ed il decreto del Presidente della repubblica 18 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 382/1978) hanno introdotto nell'attuale ordinamento alcuni principi di diritto positivo in materia che sono solo in parte riconducibili alle virtù militari. Tra i principi desumibili dall'attuale diritto positivo citiamo naturalmente la disciplina militare stessa e, tra gli altri, il principio di gerarchia, il rapporto di subordinazione, il dovere dell'obbedienza, nonché altri doveri quali quelli attinenti al giuramento, al grado, alla posizione costituzionale del Capo dello Stato ed alla dipendenza gerarchica, ma anche l'iniziativa, la formazione militare, lo spirito di corpo ed i doveri attinenti alla tutela del segreto di stato ed al riserbo sulle questioni militari.

Il nuovo contesto disciplinare è, come già accennato, un sistema che oscilla in modo non sempre ben definito tra l'etica e il diritto, infatti la disciplina militare comprende una serie di imperativi metagiuridici - enunciati in norme formalmente giuridiche - con lo scopo di rafforzare l'effettività dei doveri fondamentali del militare, il primo imperativo in assoluto è l'onore, come fondamentale e supremo dovere del militare, posto spesso alla stessa stregua della disciplina laddove si parla di adempiere ai propri doveri con "*disciplina ed onore*".

L'onore militare rappresenta infatti il senso del dovere, lo spirito di sacrificio estremo del militare e tutte quelle qualità capaci di procurare la stima degli altri (come il coraggio, il senso di giustizia e il rispetto della bandiera). Nell'ambito militare l'onore conserva una base permanente fonte di ispirazione per tutti i componenti; esso va ispirato e mantenuto con l'esempio e con la parola, le dimostrazioni più emblematiche vanno premiate così come vanno drasticamente repressi i comportamenti che si dimostrino carenti sotto questo aspetto fondamentale. Al principio dell'onore si associa quello della disciplina militare da rispettare in modo assoluto, per

l'adempimento dei doveri, finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare. Nella disciplina militare è insito inoltre il principio della gerarchia che è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale quale fattore necessario di coesione delle Forze armate<sup>11</sup>, tutta l'organizzazione si regge infatti sulla struttura gerarchica e sul rispetto di tale principio.

Alla base di tutto ciò vi è il giuramento che costituisce il momento solenne di assunzione delle responsabilità connesse alla disciplina, come la fedeltà, l'osservanza della Costituzione e delle leggi e l'onore che è imprescindibilmente sotteso al giuramento stesso. Con il giuramento, si asserisce la fedeltà alla Repubblica alla quale è sottesa la difesa della Patria, a sua volta espressione suprema del dovere militare<sup>12</sup>. Il concetto di Patria, rimasto per anni confinato al mondo militare, è di nuovo pubblicamente accettato grazie all'opera meritevole e proficua del Capo dello Stato<sup>13</sup> che è riuscito a renderlo attuale e sentito anche al di fuori del mondo militare. È proprio con il giuramento che il militare si assume il compito di assolvere i propri doveri con “disciplina ed onore”.

Questa espressione si riferisce ai supremi valori che legano, anche sul piano etico, il militare ai suoi doveri, il che comporta tradizionalmente anche l'estremo sacrificio. Sempre con il giuramento il militare si assume da sempre “la difesa della Patria” e “la salvaguardia delle libere istituzioni”. Al militare viene dunque richiesto, in riferimento all'onore ed alla disciplina, suggellati dal giuramento, di adeguare il proprio comportamento a un modello soggettivo di natura prevalentemente morale, in cui spirito di corpo, autorevolezza del capo, principio dell'autorità, etica dell'obbedienza delineano una vera e propria identità culturale esaltata dallo spirito di sacrificio e dalla simbologia di gruppo. A questo proposito occorre sottolineare che il Consiglio di

---

<sup>11</sup> C. Cost. 29 aprile 1985, n. 126 e 24 gennaio 1991, n. 22.

<sup>12</sup> Cfr: C. Cost. 27 febbraio 1973, n.16.

<sup>13</sup> Giusto rendere onore e merito al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio CIAMPI, che tanto volle instaurare la festa della Repubblica, la festa di tutti noi italiani, di sicuro il Presidente avrà attraversato enormi critiche e obiezioni per un possibile scivolamento nazionalista, oppure essere accusato di militarismo o nazionalismo becero, invece tutto si sciolse come nebbia al sole, in quel 2 giugno 2000 il popolo italiano sul passaggio della Flaminia presidenziale nella via dei Fori Imperiali si dimostrarono incitati ed uniti.

Stato<sup>14</sup> ha evidenziato come la disciplina militare - originariamente costituita dal complesso delle virtù militari (fedeltà, onore, lealtà, senso di responsabilità, obbedienza, spirito di corpo, coraggio, spirito di sacrificio) come principi etici tipici dell'ordinamento militare, compresi ed istituzionalizzati in regole giuridiche, la cui inosservanza anche formale era severamente punita (ai sensi dell'art. 5 della legge 382/1978 connessa alle effettive necessità di servizio, finalizzate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle forze armate). Si deve però a tal proposito osservare che il mondo militare è tale in quanto e soprattutto perché permeato di un'etica propria, fondata su valori e principi esclusivi, a similitudine degli ordini religiosi.

Le Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare sono istituzioni nelle quali si incontrano e si fondano tra loro, la componente etica e quella giuridica, sarebbe difficilmente immaginabile un dovere spinto fino all'estremo sacrificio se non ci fosse la condivisione etica, al di là dei precetti giuridici. La disciplina militare, alla luce delle previsioni normative del Codice dell'ordinamento militare, si presenta infatti come un contesto apparentemente ricco, ma ispirato più alla "gestione" di un personale prevalentemente chiamato alle armi (leva obbligatoria) che non al generale indirizzo di una organizzazione gerarchica. Si osservi in proposito che una particolarità costituita dal codice dell'ordinamento militare – COM e il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – TUROM, discendono dal regolamento di disciplina che a sua volta discende dalla legge di principio sulla disciplina militare, anche nell'attuale quadro giuridico, dopo aver elencato i doveri generali, si preoccupi di dedicare un apposito capo ai doveri dei superiori, ancor prima di dedicarne uno a quelli degli inferiori. Tale impostazione è formalmente corretta ma ha voluto in qualche modo ribaltare, anche nella sequenza dell'articolato, il rapporto gerarchico che è fondamento imprescindibile dell'intera materia.

Si è voluto dare, a suo tempo, risalto alla maggiore attenzione che deve essere insita nel superiore "di carriera" rispetto all'inferiore "coscritto<sup>15</sup>", ma tale duplice identificazione è ormai destinata a venire meno con la sospensione della leva. A mio modesto avviso ritengo comunque che, nonostante ogni analisi su quale possa essere

---

<sup>14</sup> Cons. di Stato, adunanza generale, 30 maggio 1991, n. sez. 48/91.

<sup>15</sup> Leva obbligatoria.

stata l'intenzione del legislatore del 1978, l'impianto generale del regolamento di disciplina vigente, almeno per la parte di diritto sostanziale, possa mantenere la propria validità, se interpretato alla luce dei principi generali dell'ordinamento militare, cui è riconosciuta una certa autonomia da parte della più autorevole dottrina. Naturalmente una revisione in senso evolutivo della materia è auspicabile, purché sia affrontata in modo organico.

## **6. Osservazioni sulla struttura del regolamento di disciplina.**

Volendo analizzare in maniera sommaria la struttura dell'ordinamento disciplinare vigente, si rileva come un apposito titolo sia dedicato all'esercizio dei diritti derivanti dalla Costituzione ed alle particolari norme restrittive per i militari, un altro riguardi le norme di comportamento e di servizio, un altro ancora regolamenti le sanzioni disciplinari e l'ultimo tratti le ricompense. In questa fase di maggiore interazione tra il mondo civile e quello militare, nonché di maggiore proiezione dell'attività militare fuori area, si è assistito negli ultimi anni ad un maggiore interesse dedicato dagli operatori del settore e dal legislatore agli aspetti sanzionatori, ma solo di recente - in una nuova ottica legislativa di efficienza ed efficacia dell'operato dei singoli "amministratori" - anche ad una conseguente riscoperta delle ricompense.

L'aspetto premiale della disciplina si era alquanto sopito e si assisteva piuttosto ad un effetto legato più alla non punibilità che alla ricompensa. La maggiore operatività rispetto al passato dell'attività militare, in un'ottica internazionale ed interforze, ha determinato un'evoluzione in senso positivo dell'aspetto premiale. Il fenomeno risente di vari fattori quali la frequente adesione da parte del personale militare a concorsi interni ed esterni, la caratteristica di premialità di alcuni corsi e, ultimo solo in termini di tempo, il nuovo sistema valutativo conseguente alla riforma dei documenti caratteristici che, pur essendone discussa a vari livelli la funzionalità, ha sicuramente scosso un sistema consolidato e imbrigliato in vecchi schemi, dai quali poteva essere tranquillamente escluso il sistema disciplinare delle ricompense. Comunque, al di là dei limiti formali individuabili, la struttura globale dell'ordinamento disciplinare offre tutti gli strumenti per la corretta individuazione della disciplina militare, ma viste le diverse posizioni della dottrina e per evitare spiacevoli sperequazioni applicative, è necessario che a fattor comune esista un commento alla normativa vigente in grado di fornire un'interpretazione corretta e diffusa dei principi della disciplina militare.

Se dal punto di vista sanzionatorio, per una questione di certezza del diritto, può essere corretto, soprattutto per le sanzioni più gravi, il ricorso ad una casistica più o meno accettata degli illeciti disciplinari, sotto il profilo preventivo e della condivisione dei principi ritengo, a mio modesto avviso, che debba essere circoscritta l'autonomia

all'interprete vista la scarsa conoscenza giuridica dei vari comandanti, tale insufficiente conoscenza è agli occhi di tutti coloro che subiscono le azioni disciplinari, non è più accettabile che nell'attuale strumento militare professionalizzato si lasci ampi margini di interpretazione a chi esercita il potere sanzionatorio. È innegabile come i principi etici di onestà, fedeltà, obbedienza, rispetto della gerarchia sono già dei pilastri incrollabili, dal momento che, non parliamo più di personale arruolato per chiamata alle armi bensì di lavoratori militari, dunque la condivisione degli stessi pilastri risulta ben raggiunta nel momento dell'arruolamento, pertanto risulta necessario circoscrivere nettamente i campi a chi è chiamato ad interpretare le singole fattispecie nel verificare la corrispondenza dei comportamenti degli individui a tali principi. A modesto parere bisogna mutare le abitudini e le prassi di chi esercita l'interpretazione dell'ordinamento giuridico militare, dal momento che, tali prassi spesso sono risultate eccessivamente fuorvianti, a scapito della giusta ed onesta interpretazione e contestualizzazione storica di alcuni comportamenti, con l'eccessivo distacco del contesto sociale generale, chiudo asserendo, bisogna integrare l'ordinamento militare disciplinare con dispositivi normativi atti a sanzionare in maniera pesante chi utilizza il potere sanzionatorio per fini personali, la competenza di suddette sanzioni deve essere destinata al Giudice del Lavoro.

## **7. Evoluzione di alcuni principi: loro applicazione e limiti di applicabilità.**

Il codice dell'ordinamento militare e il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare vigenti hanno una struttura più organizzativa e funzionale che etica, ma un'attenta analisi degli stessi consente di estrapolarne tutti quei principi etici in essi contenuti o comunque ad essi sottesi. Negli ultimi anni, pur nella vigenza di tutti i principi, i diritti e doveri previsti dalle vigenti normative disciplinari, si è assistito di fatto ad un diverso riconoscimento democratico attribuito ai subordinati anche in relazione dell'ingresso di personale femminile nelle Forze armate, il quale poneva il problema della giusta configurazione, sotto il profilo disciplinare, di quei comportamenti che, qualora non costituiscono più grave reato, possano essere qualificati illeciti disciplinari, in materia di molestie sessuali e di mobbing, termine quest'ultimo riferito a comportamenti scorretti in ambito lavorativo tesi ad emarginare un soggetto dagli altri. Questo fenomeno, come noto, deve essere sicuramente monitorato benché una sua istituzionalizzazione risulti pericolosa considerato che alcune "ingerenze" tipiche del mondo militare, tese a coinvolgere e spronare l'individuo al raggiungimento di un fine comune, potrebbero se male interpretate essere viste come comportamenti che possono al contrario provocare quell'isolamento tipico del mobbing (questo nemico è enormemente presente e coperto dall'omertà casermale nell'ambiente militare, probabile causa dei tanti suicidi di militari). Sotto altro verso, nell'attuale contesto generale, al senso di responsabilità definito, dall'art 717 d.P.R. 90/2010, come consistente nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare dovrebbe essere riconosciuta, a mio avviso, una maggiore rilevanza nell'ambito dell'ordinamento disciplinare militare.

D'altra parte la maggiore responsabilizzazione dei militari, le maggiori occasioni di attività operative e la riduzione di personale hanno portato a riconoscere una crescente importanza all'iniziativa, così come definita dall'art. 716 d.P.R. 90/2010. Allo stesso tempo lo spirito di corpo, nelle sue connotazioni positive, deve essere calato in una nuova ottica interforze ed internazionale (joint e combined). Sotto diverso aspetto, il

divieto di associazione e la sua eventuale autorizzazione, in casi specifici, ha richiesto negli ultimi anni un intervento del ministro della difesa che ha dovuto precisarne la regolamentazione, per evitare il diffondersi di associazioni ed attività finalizzate di fatto al superamento del divieto di adesione ad associazioni che svolgano attività di tipo sindacale (art. 1475 co. 2 d.lgs 15 marzo 2010, n.66), i suddetti interventi posti per continuare a limitare il diritto di associazione sindacale è stato superato attraverso l'intervento della Corte Costituzionale – sentenza 120/2018.



## **8. Limiti di applicabilità del procedimento disciplinare.**

La disciplina militare può essere dunque analizzata sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto quello più tipicamente etico che, nel particolare ordinamento militare, assurge ad autonomo aspetto giuridico. Ma l'aspetto etico della disciplina militare è rinvenibile anche in alcuni valori di riferimento. Sotto il profilo giuridico, le fonti indiscusse della disciplina militare sono costituite, in un'ottica costituzionale, dalla Codice dell'ordinamento militare e relativo Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nonché dalle leggi di stato di ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari. Mentre sotto un profilo misto giuridico ed etico nelle fonti possono facilmente rientrare le consuetudini. Dall'esame delle consuetudini proprie dell'organizzazione militare è possibile individuare la maggior parte dei doveri disciplinari. Tali consuetudini sono tanto più radicate quanto più è antica la particolare istituzione interessata. Si concretizza così quella tradizione spesso invocata nel mondo militare.

Tali consuetudini nelle istituzioni militari hanno una duplice valenza: fornire il criterio interpretativo di norme giuridiche; integrare le norme regolamentari (vi sono regole di etica e di costume che divengono per tal via giuridicamente rilevanti). Sempre sotto un profilo giuridico, nel rapporto di pubblico impiego sono organi dello Stato sia il "superiore", che esercita il potere disciplinare, sia l'"inferiore" che a tale potere è soggetto, in quanto il perseguimento dei fini istituzionali è proprio di ambedue i soggetti. Pertanto diciamo istituzionale il rapporto giuridico principale cui inerisce il potere disciplinare. In particolare, ogni appartenente alle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, inteso come gruppo organizzato, è legato allo Stato, tanto nel caso di un rapporto "d'impiego" quanto in quello "di servizio", che costituisce una delle particolarità della disciplina militare esaltandone gli aspetti etici e la funzione finalistica del raggiungimento della buona organizzazione istituzionale. Il potere disciplinare si manifesta poi in due direzioni: il profilo "precettivo"; - il profilo "punitivo", che a sua volta si distingue sotto l'aspetto sostanziale (sanzione disciplinare) e quello formale (procedimento disciplinare). I precetti disciplinari derivano spesso da atti che hanno natura di mere "norme interne", quali circolari, istruzioni o da atti senza vero e proprio carattere normativo come gli ordini di servizio.

Una fattispecie disciplinare che consente anche la punizione di comportamenti che contrastino con le regole non scritte della deontologia militare è indicata all'art.751 d.P.R. 90/2010 con la formula del “comportamento lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza” che postula una violazione dell'art.719 d.P.R.90/2010 attinente lo spirito di corpo.

La disposizione cardine su cui dovrebbe ruotare invece il sistema delle norme di comportamento è quello dell'art. 732 d.P.R.90/2010 che stabilisce l'obbligo per il militare di tenere in ogni circostanza, quindi anche fuori del servizio, “condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle forze armate” improntando il proprio contegno “al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza”. La salvaguardia delle virtù etiche del personale militare sta in questa norma che ha un'amplissima latitudine applicativa, potendo comprendere tutti gli obblighi morali che costituiscono l'essenza spirituale e la caratteristica peculiare della condizione militare, ma a fronte di una funzione così elevata dell'art. 732 d.P.R.90/2010, non si rinviene una adeguata casistica di illeciti disciplinari. Se l'applicazione dell'art. 732 d.P.R.90/2010 è ritenuta, da parte della dottrina limitata ai comportamenti in servizio, quella degli articoli 713 d.P.R. 90/2010 (doveri attinenti al grado) e 719 d.P.R. 90/2010 (spirito di corpo) è a tutto campo. L'ordinamento disciplinare militare si sofferma sulla tipicità delle sanzioni disciplinari, senza individuare analoga tipicità delle violazioni sanzionabili, ad eccezione di quelle di cui all'art.751 d.P.R.90/2010, sanzionabili con la consegna di rigore.

## **9. Epilogo.**

Risulta necessario provvedere ad instaurare una seria modifica dei d.lgs 15 marzo 2010, n.66 – COM e il d.P.R.. 15 marzo 2010, n.90 TUROM atta a chiarire in modo inequivocabile i comportamenti etici ed ordini di servizio chiari. Dunque, è necessario che la disciplina militare sia condivisa o quantomeno accettata dagli appartenenti all'organizzazione, soprattutto se Lavoratori militari visto che non parliamo più di personale coscritto, e che l'ordinamento disciplinare consenta quell'opera di prevenzione tradizionalmente richiamata nei precedenti regolamenti e sempre presenti nelle direttive interne delle Forze armate e Corpi Armati ad ordinamento militare.

Al contempo devono essere assicurate le due opposte esigenze di corretta repressione degli illeciti e di giusta difesa degli individui, in un'ottica di celerità ed efficienza. Tale risultato può essere ottenuto ritornando all'avviata opera di valorizzazione delle ricompense per evitare che i meriti degli uni possano essere individuati in connessione con gli eventuali demeriti altrui, come troppo spesso è successo. Inoltre, si deve evitare che il procedimento disciplinare, eventualmente connesso con un procedimento giudiziario, diventi un duplicato di quello penale, civile o militare, ma che assolva alle funzioni che le sono proprie, senza forzature e posizioni demagogiche, sia in senso migliorativo sia peggiorativo. Sotto un profilo etico, il problema di proiettare le virtù militari nel futuro non è di facile soluzione, in quanto è necessario adattarsi alla società esterna, attuale e futura, e mantenere con essa un collegamento costante. Proiettare le virtù militari nel futuro non significa solamente adattarsi alla società, ma si tratta di esserne parte dirigente, di presiedere alcuni valori, di promuoverli, di difenderli. Si devono veicolare con garbo i valori della militarità nella società (Ilari, 1993). Più i valori sono condivisi fra i cittadini, più si suscitano fra quelli che ancora non ne sono partecipi. È un circolo virtuoso che si innesca e si allarga, sempreché sia accompagnato dal senso della misura e della serietà che il ruolo delle Forze armate e dei Corpi armati ad ordinamento militare nel Paese impone.

## Capitolo II – Rappresentanza Militare.

### 1. Le origini - Il Movimento dei Sottufficiali democratici.

Michele Angelicchio maresciallo dell'Aeronautica in pensione da molti anni, la battaglia per i diritti dei militari l'ha combattuta per davvero nei radiosi anni Settanta. Mentre tutta la società era attraversata da un fervido desiderio di democrazia, l'esigenza di cambiamento si diffuse anche all'interno delle istituzioni più chiuse come le Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare. E proprio la volontà di superare quella "separatezza" animava il Movimento dei Sottufficiali democratici dell'Aeronautica, che scesero in piazza non solo per rivendicare migliori condizioni di vita, ma anche per applicare la Costituzione nel mondo militare e per "colmare la frattura esistente tra caserma e società".

Tutto ebbe inizio nei primi anni Settanta, sull'onda delle contestazioni del 1968. Le dure condizioni di vita nelle caserme avevano generato un diffuso malcontento, in un primo momento esternato sottovoce in riunioni "carbonare", poi coraggiosamente manifestato nelle piazze. "La scintilla scoppiò a Roma con il 'caso Sotgiu' arrestato per il mancato saluto a un ufficiale". Era il 26 giugno del 1975 e il sergente Giuseppe Sotgiu fu arrestato dai carabinieri durante la manifestazione pacifica di 300 Sottufficiali che si erano radunati a piazza Venezia. Da quel giorno, per protesta, vennero indetti "scioperi di mensa" che raggiunsero adesioni altissime su tutto il territorio nazionale e persino a Palazzo Aeronautica, sede dello Stato Maggiore.

I sergenti e i marescialli dell'Arma Azzurra sfidarono la **repressione** di generali formati durante il fascismo, subirono trasferimenti, procedimenti disciplinari, procedimenti penali, ecc. per ottenere già da allora i diritti sindacali. Ma quelle speranze vennero presto frustrate. Se il movimento ottenne l'appoggio del Psi, dei radicali e dei sindacati Cisl e Uil, non riuscì però a far breccia sul Pci e sulla Cgil.

Poi arrivò il rapimento di Aldo Moro e quindi la legge sulle "rappresentanze militari", un surrogato di sindacato che è giusto precisarlo ha comunque contribuito nel tempo a

una certa democratizzazione delle organizzazioni militari. “Accontentarono i militari con i Cocer, cioè un sindacato giallo”.

## **2. Organi – Composizione ed elezione – Funzioni.**

La rappresentanza militare è un istituto giuridico interno alle forze armate italiane, previsto sin dalla legge 11 luglio 1978 n. 382, il cui scopo è quello di tutelare il personale appartenente alle forze armate in alcuni limitati ambiti consentiti dalla legge.

### **Organi.**

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono in:

- **Co.Ce.R.** (*Consiglio Centrale di Rappresentanza*): organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato in sezioni di Forza Armata o di Corpo Armato rappresenta unitariamente il personale dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera;
- **Co.I.R.** (*Consiglio Intermedio di Rappresentanza*): organo di rappresentanza intermedio, svolge la sua attività presso gli Alti comandi. Ogni Ente di Forza Armata di livello divisione o superiore è rappresentato dal suo COIR;
- **Co.Ba.R.** (*Consiglio Base di Rappresentanza*): organo di base di rappresentanza del personale militare, generalmente opera a livello reggimentale, sulle Unità Navali da guerra e rappresenta il personale presso il Comandante di Corpo.

**Composizione ed elezioni.** - L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: Ufficiali, Marescialli, Sergenti e Graduati - Militari di truppa. (Generalmente personale in qualifiche apicali e con molti anni di servizio maturato) Ogni Consiglio è ovviamente composto da Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militati di truppa che prestino servizio presso un Reparto dipendente dal Comando ove si effettua la rappresentanza. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Il sistema delle elezioni è di tipo "*organico*" o "*federato*", cioè i membri di ogni caserma o Unità Navale eleggono i propri rappresentanti del COBAR, che a loro volta eleggeranno tra di loro i rappresentanti presso il proprio COIR di competenza, infine i

membri dei vari COIR eleggeranno sempre tra di loro i rappresentanti della sezione di Forza Armata e Corpi armati ad ordinamento militare presso il COCER.

**Funzioni.** - Le competenze del COCER riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari, le suddette funzioni sono sottoposte alla volontà gerarchica, pertanto non possiedono nessun potere coercitivo e/o di contrattazione.

I componenti del COIR fungono da consulenti dei Generali al comando delle Grandi Unità, così come il COBAR è impiegato in attività di consulenza del Comandante di Corpo, soprattutto per portare alla sua attenzione ogni tipo di questione ritenuta sensibile per il benessere del personale e per l'efficienza del Reparto stesso.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

- conservazione dei posti di lavoro durante il servizio;
- qualificazione professionale e inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare
- provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari del personale militare;
- organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- condizioni igienico-sanitarie e alloggi.

### **3. Sindacati militari, il primo passo è stato fatto. Ma oggi il cammino sembra ancora in salita.**

Sindacati militari, tre anni fa il via libera. Da allora solo una proposta a rischio incostituzionalità. Pochi italiani lo hanno saputo, la notizia è passata in sordina, ma nell'aprile del 2018 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2018, ha finalmente cancellato l'anacronistico divieto di sindacalizzazione delle Forze armate e dei Corpi armati ad ordinamento militare. Questo significa che i militari hanno vissuto, per settant'anni, in una condizione di incostituzionalità di fatto, sebbene l'art. 52 della Carta del 1947 fosse molto chiaro: *“L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”*.

Ebbene, oggi, a tre anni da quella storica sentenza, la strada appare ancora in salita. Mentre manca inspiegabilmente un dibattito pubblico sul tema, è all'esame della Commissione Difesa della Camera dei deputati una proposta di legge che rischia di vanificare la sindacalizzazione, limitando eccessivamente i poteri delle organizzazioni sindacali e ponendole in qualche modo sotto il controllo dei vertici militari.

Per fare un esempio delle regole bizzarre che si stanno escogitando, nel testo si prevede che i sindacati possano essere costituiti solo dopo l'autorizzazione del ministro: come se la Fiom, per nascere, avesse avuto bisogno del consenso della Fiat! Si tratterebbe evidentemente di una norma incostituzionale, perché in netto contrasto con l'art. 39 Cost., secondo il quale *“l'organizzazione sindacale è libera”* e *“ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione”*. È inaccettabile poi che il ministro possa sciogliere il sindacato che metta in pericolo la *“coesione interna”*, locuzione così evanescente da prestarsi facilmente ad abusi: il sindacato più battagliero potrà essere soppresso in un batter d'occhio con un provvedimento ministeriale. Eppoi ci sono le materie di cui potranno occuparsi i sindacalisti militari: tutte le *“materie di interesse del personale”*, a eccezione dell'ordinamento, dell'addestramento, delle operazioni, del settore logistico-operativo, del rapporto gerarchico-funzionale e dell'impiego del personale. Così tesserarsi a un sindacato sarà più o meno come tesserarsi a un circolo bocciofilo...



Dunque, è evidente che ci siano poteri forti che remano contro la sindacalizzazione del comparto difesa: difendono privilegi e perseguono interessi che hanno poco a che fare col bene comune. Alle forze migliori di questo Paese non devono sfuggire i benefici che potrà trarre la collettività da questo, seppur tardivo, processo di democratizzazione del mondo militare. I sindacati, se non si trasformeranno in “corporazioni” (o in “sindacati gialli” come il COCER), potranno dare un significativo contributo all’efficienza dell’organizzazione: il militare più tutelato, più motivato e più preparato lavorerà meglio. Una maggiore difesa dei diritti sociali e civili dei lavoratori in divisa si tradurrà in più sicurezza per i cittadini, potrà fortificare i presidi sul territorio, incrementare la qualità delle indagini di polizia giudiziaria, combattere con più forza le mafie e la criminalità economica. La sindacalizzazione contribuirà poi, sul fronte interno, a contrastare il clientelismo, la corruzione e ogni forma di privatizzazione della funzione pubblica. La causa dei sindacati militari non è solo la causa dei militari, ma serve gli interessi dell’intera società.

Per questo, è auspicabile che le forze progressiste di questo Paese si impegnino a fondo perché non venga approvata una disciplina palesemente inadeguata, perché il legislatore non tradisca ancora una volta la nostra preziosa Carta fondamentale. Michele Ainis ha proprio ragione: *“In Italia, la rivoluzione più dirompente sarebbe applicare la Costituzione”*.

#### **4. Dalla sentenza 120/2018 Corte Costituzionale.**

A seguito della sentenza 120 del 2018 il Giudice delle Leggi ha collocato la prima Pietra Miliare, sull'ascesa delle associazioni militari a carattere sindacali nel Comparto Difesa.

La Consulta ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ovvero che la Rappresentanza Militare non è in grado di garantire le istanze del personale in un panorama democratico, trasparente ed europeo. La Rappresentanza è apparsa sostanzialmente *“un sindacato giallo”* viziata da un incardinamento gerarchico funzionale lontano da dinamiche democratiche e indipendenti, tuttavia la Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare, attualmente disattesa incessantemente dall'organizzazione militare.

La Corte ha totalmente rivisto un punto determinante contenuto nella Sentenza 449 del 1999, in cui si riportava: *“Verrebbe così intaccato il prestigio della figura del superiore che partecipi a un'associazione presieduta da un suo subordinato; nel corso delle attività sindacali i rapporti gerarchici si invertirebbero; e anche se si rilevano competenze diverse da quelle attinenti al servizio, si determinerebbe una confusione dei ruoli”*. Era evidente, che si curassero i soli interessi di una unica e sola figura gerarchica, mentre venivano schiacciate le altre, speriamo che l'odierno legislatore non sposi ancora una volta tale idea barocca.

Il Consiglio di Stato con il parere n.2756 del 2018, afferma che *“i sindacati militari hanno già il diritto ad esercitare l'azione sindacale e devono essere messi in condizione di farlo”*. ***Invece dopo tre anni si sta ancora discutendo se i militari possono fare sindacato.***

Il Comitato Europeo dei Diritti sociali (CEDS), con la decisione sul merito adottata il 22 Gennaio 2019 e resa pubblica il 7 Giugno 2019, ha accolto il ricorso proposto dalla CGIL che denunciava la violazione da parte dell'Italia dell'art.5 (*diritti sindacali*) e dell'art.6 comma 2 e 4 (*diritto alla negoziazione collettiva e diritto allo sciopero*) della

Carta Sociale Europea, con riferimento all'impossibilità dei dipendenti della Guardia di Finanza (*quindi dei militari*), svolgere attività sindacale, esercitare il diritto di negoziazione collettiva, nonché di scioperare. Si badi bene a limitare e comprimere eccessivamente i diritti dei cittadini in armi, al personale militare non interessa il diritto allo scioperare, sono servitori del popolo, il quale detiene la sovranità dello Stato, i militari non tradirebbero mai il giuramento.

In definitiva è tempo di assumere un'iniziativa che porti ad attuare gli interventi degli organi nazionali ed europei sopracitati per raggiungere quell'obiettivo democratico, il quale aiuterà l'Italia e la difesa ad essere più efficiente e trasparente, i *SINDACATI MILITARI*, saranno un valore aggiunto, saranno capaci di aumentare la legalità nell'amministrazione difesa, forse è questa la paura più grande di chi rema contro la sindacalizzazione del comparto difesa.

Desidero sottolineare, l'essenza ispiratrice dell'operato dei militari, che è quella dell'assoluta fedeltà alle Istituzioni Repubblicane, nell'assolvere i compiti affidati con disciplina, onore, senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali, affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la propria vita.

I militari non sono portati ad elemosinare, non si addice all'uniforme e soprattutto allo stile di vita di un Militare, essi conoscono bene i doveri ordinamentali, sono stati educati dalla nascita a seguito del Giuramento prestato. Osservano con rigoroso rispetto tutte le norme ordinamentali, consapevoli, che ai militari, ancorché titolari dei diritti al pari di tutti gli altri cittadini, subiscono delle limitazioni nell'esercizio degli stessi.

Tra le predette restrizioni, emerge, il divieto di sciopero o di azioni ad esso sostitutive, consapevoli della perenne serrata offerta per Legge per tutelare altri principi di rilevanza costituzionali quali: *i diritti civili, i diritti etico-sociali, i diritti politici, e i diritti economici*.

Quindi sarebbe proporzionale il giudizio di equità stabilito per Legge, di conseguenza tutte le controversie siano giudicate dal suo Giudice naturale il Giudice del Lavoro, questo proprio perché i militari conoscono intimamente tutte le problematiche che il personale vive quotidianamente (*Eccessive differenze di aspettative economiche tra le*

*categorie e tra le diverse Forze del Comparto Difesa e Sicurezza, flessibilità sull'orario di lavoro, il Mobbing, le infrastrutture, le sistemazioni alloggiative, la mobilità del personale, l'invecchiamento del personale, i riordini che si susseguono e creano distorsioni nella gerarchia di base, e non per ultimo i suicidi del personale in armi, che è diventata una emorragia a cui non si riesce ad arrestare), credo che sia giunto il momento di sanare molte delle ingiustizie quotidiane dei Lavoratori Militari, i quali sono eccellenti professionisti di questa Nazione.*

Non bisogna arroccarsi con arroganza e temere nel cambiamento, precludendo le competenze delle attività sindacali ai militari, proporre per Legge un altro *sindacato giallo* pagato dagli iscritti e non più dai contribuenti, o addirittura tenere in vita i due sistemi di rappresentatività, al solo fine di rimandare ancora una volta il passaggio di testimone all'unica e vera forma di rappresentatività dei lavoratori riconosciuta dalla Costituzione, *"I Sindacati"*.

Ho ascoltato più e più volte nella totalità degli interventi in Commissione Difesa, che autorevoli militari esprimevano che la Rappresentanza Militare a garantito la rappresentatività e la tutela del personale, ***se fosse vero dei militari non avviavano dei contenziosi per esercitare il cambiamento.***

È giunto il momento di non tenere ancora in vita questo *Sindacato Giallo*, vetusto e autoreferenziale quale la Rappresentanza Militare o qualsiasi altra forma simile di rappresentatività che qualcuno auspica *"osservando la Danimarca e la Germania"*, e proprio su questi due Stati voglio esprimere quel sentimento avvertito e rappresentato dai MEDIA e dall'opinione comune con sfumature differenti, *"che noi Italia non siamo né la Danimarca e ne la Germania, almeno sotto il punto di vista della Legalità e della Giustizia"* visto anche gli ultimi eventi che hanno investito la nostra Magistratura ordinaria, il tempo sarà galantuomo e chissà se la Magistratura Militare sarà immune a scandali.

In sostanza i Vertici Militari e/o Politici auspicano un'altra Rappresentanza Militare con qualche competenza in più, quest'ultima non riuscirà a garantire i diritti equi tra il personale, non riuscirà a diffondere la legalità nel Comparto difesa, non riuscirà a prevenire i suicidi dei cittadini in armi, non riuscirà a cancellare l'omertà casermale

che cancella i diritti e infanga l'onore delle Forze armate e dei Corpi armati ad ordinamento militare, basti ricordare il caso *SCIERI* o il caso *CUCCHI*, non riuscirà a contrastare il Mobbing, su questo fenomeno attendiamo ancora che si legiferi una norma che introduca tale reato nella Legge penale comune, proprio come è accaduto con lo *Stalking* che è entrato a far parte dell'ordinamento italiano. Soprattutto urge una riforma che cancelli definitivamente l'assetto della Giustizia Militare, in seguito tratterò le motivazioni di questa affermazione.

Ritornando sulla Rappresentanza Militare voglio menzionare un articolo fonte blog del Movimento 5 Stelle con il titolo – **Sui comportamenti Cocer serve indagine ministeriale.**

“[...] Sono trascorsi quasi quattro anni dai quei fatti, era in data 18 ottobre 2017 - *«Quello che è emerso dalla registrazione audio della riunione del Cocer in cui un Appuntato farebbe pressione per far appoggiare le richieste dei vertici militari sul riordino delle carriere è quanto di più lontano si possa a immaginare circa l'attività della rappresentanza militare tra l'altro pagata con soldi pubblici»*”.

L'allora deputato Rizzo *«Vogliamo sapere - se il Governo è a conoscenza dei fatti indicati e come pensa di agire affinché l'attività del Cocer avvenga in modo indipendente, autonomo e in sintonia con gli indirizzi previsti dalla normativa vigente. Insomma, una cosa è fare lobbyng, un'altra è rappresentare e tutelare i militari. Crediamo che i limiti siano stati travalicati. Noi chiediamo un'indagine ministeriale interna per accertare le responsabilità e individuare chi abbia leso l'immagine e il decoro dell'Arma dei carabinieri»*.

Per precisazione quel riordino delle carriere del 2017 ha prodotto 12.000 dirigenti in più nelle Forze Armate e Corpi armati ad ordinamento militare, e l'attuale Rappresentanza Militare costa a noi contribuenti circa 5 milioni di euro l'anno.

La compagine militare, ha un assetto ordinamentale unico nel quadro costituzionale. Non tutti sanno come si articolano al suo interno l'esercizio del potere, dei doveri e dei diritti che vi sono per coloro che vi fanno parte.

In data 9 luglio 2019 Cleto IAFRATE rappresentante del SIM - Guardia di Finanza, in Commissione difesa esprimeva che alla base di alcune norme sostanziali

dell'ordinamento militare vi è la regola dell'*Onore*. Chi non vive nel mondo ordinamentale militare non ha la consapevolezza che la volontà del Capo costituisce il principio di legalità nei provvedimenti amministrativi che stabiliscono **le carriere, i procedimenti disciplinari e i trasferimenti d'ordine del personale**.

L'attuale sistema del procedimento disciplinare risulta essere ben lontano dai principi fondamentali di imparzialità e legalità, basti pensare che il Comandante di Corpo riveste la funzione di *giuria, giudice e boia*, e molto spesso come accade è colui che rileva o demanda ad altri di rilevare le mancanze sanzionabili dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 90 del 15 Marzo 2010).

Voglio recuperare un'affermazione dell'allora presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele CANTONE, che in data 28 Ottobre 2015 al Serming di Torino dichiarava: *«le persone “perbene”, oneste e con senso civico non riescono a fare carriera all'interno della pubblica amministrazione. Spesso vengono emarginate proprio perché hanno un'etica del lavoro»*.

In Italia la corruzione nelle pubbliche istituzioni ogni anno costa a noi contribuenti circa 60 miliardi di euro (fonte carta stampata). Proprio su questo fenomeno il Governo Giallo/Verde ha presentato il testo della Legge n.3 *“Spazzacorrotti”*, divenuta Legge il 9 gennaio 2019, per combattere la corruzione nella Pubblica amministrazione.

Non possiamo nascondere che anche i vertici militari, talvolta, sono stati coinvolti in inchieste per fatti gravissimi, mi vengono in mente l'indagine denominata Concorsopoli<sup>16</sup> che portò all'arresto di 15 dipendenti della Difesa di cui un alto Ufficiale dell'Esercito, oppure la condanna a quattro anni disposta dal Tribunale di Bologna a carico del Generale C.A. della Guardia di Finanza<sup>17</sup>, per corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità, o ancora, la condanna a 10 mesi (con pena sospesa) all'ex Comandante dei Carabinieri Generale C.A. nell'ambito del *processo-stralcio*, nel quale risultava imputato per rivelazione del segreto di

---

<sup>16</sup>[https://www.ilmessaggero.it/italia/concorsopoli\\_militare\\_15mila\\_euro\\_divisa\\_15\\_arresti\\_esercito\\_n\\_apoli-4045607.html](https://www.ilmessaggero.it/italia/concorsopoli_militare_15mila_euro_divisa_15_arresti_esercito_n_apoli-4045607.html)

<sup>17</sup>[https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2017/10/12/news/auto\\_gratis\\_generale\\_gdf\\_minervini\\_con\\_dannato\\_a\\_4\\_anni-133176/](https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2017/10/12/news/auto_gratis_generale_gdf_minervini_con_dannato_a_4_anni-133176/)

ufficio e favoreggiamento nell'inchiesta sul caso Consip<sup>18</sup>, oppure la condanna di tre alti ufficiali dell'Aeronautica insieme ad alcuni dipendenti civili della difesa per tangenti negli appalti<sup>19</sup>, o ancora la condanna al comandante della Marina militare che ha rimediato una condanna in primo grado a 10 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla concussione<sup>20</sup>, ma non solo, siamo in attesa della conclusione del procedimento penale instaurato dalla Procura di Piacenza, la quale ha chiesto il giudizio immediato per 16 dei 23 indagati dell'inchiesta sulla stazione dei carabinieri Levante, azzerata a fine luglio 2020 con l'arresto dei militari per reati come spaccio, corruzione, abuso d'ufficio e tortura<sup>21</sup>, pertanto è legittimo sospettare che alcuni dei provvedimenti amministrativi che stabiliscono **le carriere, i procedimenti disciplinari, i trasferimenti d'ordine del personale** rispondano a logiche avulse dal rispetto dei principi di legalità, imparzialità e dell'onore. Si intende dire che non si può certo escludere che la specificità dell'ordinamento possa finire per legittimare i trasferimenti se vogliamo dire punitivi, o provvedimenti disciplinari vessatori e dinieghi ingiusti di progressione in carriera. Questi aspetti sono fondamentali nella vita professionale di un militare che, se ben armonizzati, hanno il potere di piegare la volontà di chi ha un'etica profonda e di renderlo servile.

Se mi sono soffermato su questi aspetti indegni, è proprio perché sono una testimonianza di condotte vessatorie che non ha nulla a che fare con l'onore o con la formula del giuramento prestato, o con i principi costituzionali.

E con questo mi riallaccio all'audizione discussa in data 9 luglio 2019 l'Onorevole Antonio DEL MONACO Generale di Brigata in ausiliaria, replicando a Cleto IAFRATE del SIM Guardia di Finanza dichiarava “...posso dire che il regolamento di disciplina è un punto di forza, perché il dovere che ne scaturisce anche dal regolamento non è soltanto in discesa dal superiore verso l'inferiore, come spesso intravisto o fatto vedere, ma è soprattutto una garanzia dell'inferiore nei confronti

---

<sup>18</sup><https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/29/consip-il-generale-tullio-del-sette-condannato-a-10-mesi-era-imputato-per-rivelazione-di-segreto-e-favoreggiamento/6083208/>

<sup>19</sup><https://www.forzearmate.eu/2020/12/13/aeronautica-militare-condannati-ufficiale-e-dipendenti-civili-per-tangenti-appalti/>

<sup>20</sup><https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/08/taranto-tangenti-per-gli-appalti-nella-marina-militare-10-anni-al-comandante-giovanni-di-guardo-altre-otto-persone-condannate/5925170/>

<sup>21</sup>[https://www.ilsole24ore.com/art/piacenza-carabinieri-arrestati-collaborano-si-stringe-cerchio-alte-sfere-gerarchiche-ADI9oAg?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/piacenza-carabinieri-arrestati-collaborano-si-stringe-cerchio-alte-sfere-gerarchiche-ADI9oAg?refresh_ce=1)

*del superiore, io ho visto tantissimi colleghi Colonnelli, Generali e anche di gradi più bassi che sono state attribuite delle mancanze disciplinari su sollecitazioni di inferiori”.*

Devo dissentire da queste parole, si vuol far credere che il sottoscritto ha vissuto questi 24 anni al servizio della Nazione in un Esercito differente da quello dell’On. DEL MONACO.

Uno scrittore Statunitense Dan BROWN “....*Gli uomini sono disposti a fare molto di più per eliminare ciò che temono che per ottenere ciò che desiderano*”.

In data 20 marzo 2019 l’Avvocato Generale dello Stato in commissione difesa, delineava la speranza che la Legge sui sindacati militari sia quanto più simile alle norme afferenti alla Rappresentanza Militare, in modo da non cambiare tutto il quadro normativo che abbraccia tale rappresentatività, “*in sostanza un cambio di nome*”. Faceva emergere di continuare ad affermare le solite competenze, invece di delineare nettamente i campi di intervento che le future associazioni sindacali devono trovare. Si sottolineava che i militari decidono volontariamente di indossare lo *Status Militis* quindi accettare tutte le restrizioni dei diritti, richiamava più volte la Legge sulla Specificità delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, negando l’evoluzione dello strumento militare, il quale è passato da una chiamata alle armi ad una volontarietà al servizio, il problema sta proprio nell’attuale ordinamento giuridico militare basato ancora sulla legge di principio sulla disciplina militare edita nel 1978, di acqua sotto i ponti ne sarà scorsa, nella realtà è tutto immutato, si è cambiato la veste ma non il corpo.

Da un’approfondita analisi sulle attuali proposte di Legge e gli emendamenti, appare di voler minorare le prerogative di un sindacato, e soprattutto ledere le aspettative del personale militare di ogni rango e grado, *che chiede in un silenzio assordante da oltre otto lustri un giusto e funzionale strumento che tuteli la risorsa più importante delle Forze armate e Corpi armati e Ausiliari dello Stato*, le attuali proposte fanno **assaporare un certo stantio**, che riporta all’attuale Rappresentanza Militare, vetusta, gerarchizzata, spendiosa, inefficace a tutelare il personale.



Esorto gli attuali attori ad ispirarsi ai principi fondamentali della nostra Costituzione e non per ultimo richiamo l'art. 52 della Costituzione *«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. **L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica**».*

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, le attuali proposte sono ben lontani dallo spirito democratico, dai diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Carta Costituzionale.

## **Capitolo III – La Giustizia Militare.**

### **1. Premessa.**

Nella storia repubblicana una peculiare giurisdizione speciale è raramente assunta ad una maggiore conoscenza della pubblica opinione e dei *mass media*, solo in rarissime occasioni e grazie a casi giudiziari eclatanti, hanno catturato l'attenzione mediatica del grande pubblico, solo allora si è pervenuto alla conoscenza di uno sconosciuto ordine giudiziario speciale della nostra Repubblica: *la Magistratura Militare*.

## **2. La Magistratura militare fra antistoricità, autoconservazione ed incostituzionalità.**

La Magistratura militare che, fino ai primi anni Novanta trattava casi di giurisdizione dei procedimenti per diserzione e resistenza alla leva militare, sospesa a far data dal 1° gennaio 2005<sup>22</sup>, il rifiuto della leva era sanzionato con la reclusione negli appositi penitenziari militari, financo in sede di custodia cautelare, a dimostrare l'evidente crudeltà del *modus operandi* della magistratura militare.

La dottrina critica non mancò d'evidenziare l'assenza di sensibilità Costituzionale da parte della magistratura militare parlando apertamente di «*ingiustizia militare*» ovvero di una giustizia «*globalmente illegittima*», tollerata dal sistema costituzionalistico.

Parimenti non emergono negli anni dati confortanti in ordine alla repressione da parte della giustizia militare del fenomeno del nonnismo, del mobbing, dello stalking e dell'oppressione della libertà di critica nelle caserme, laddove il relativo muro di omertà casermale è stato difficilmente infranto dagli organi requirenti militari.

Le grandi masse presero coscienza del problema della giurisdizione speciale militare anche e soprattutto con i processi nei confronti degli obiettori di coscienza cattolici, dei testimoni di Geova e pure contro Don Milani<sup>23</sup>, imputato per apologia di reato e vilipendio delle Forze armate in ordine ad una missiva indirizzata ai cappellani militari toscani che avevano pubblicamente preso posizione contro l'obiezione di coscienza.

Solo più recenti norme in materia, varate con la Legge 8 luglio 1998, n. 230, hanno trasformato l'obiezione di coscienza in un autentico diritto soggettivo del cittadino, espressione delle fondamentali libertà di pensiero, di coscienza e di religione, poi definitivamente venute meno con il superamento della leva obbligatoria e la contestuale istituzione di un servizio civile nazionale volontario<sup>24</sup>, di recente oggetto di una nuova riforma a fini della creazione del servizio civile universale<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> L. 14 novembre 2000, n. 331, attuata con il d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, modificato dalla l. 23 agosto 2004, n. 226 e con efficacia dal 1° gennaio 2005, indi trasfusi negli art. 2097 ss. del Codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

<sup>23</sup> Assolto in primo grado con sentenza del Trib. Roma, 15 febbraio 1966. decede prima della sentenza di appello del 28 ottobre 1967 che dichiara il reato estinto per morte del reo e condanna a cinque mesi e dieci giorni il direttore della rivista, pena estinta per amnistia, ex L. 3 giugno 1966, n. 331 e d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332.

<sup>24</sup> L. 6 marzo 2001, n. 64 e d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

<sup>25</sup> L. 6 giugno 2016, n. 106 e d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40.

Alcuni dei Padri Costituenti, Costantino MORTATI propose un disposto che rendeva potestativa l'istituzione della giustizia militare e limitandone, in ogni caso, l'attività alle infrazioni commesse da militari nel solo caso di guerra dichiarata, mentre Gustavo GHIDINI aveva addirittura proposto di limitare la possibilità d'istituire i tribunali militari al solo caso in cui dovessero andare al seguito di «unità mobilitate»<sup>26</sup>.

Si trattava di una palese diffidenza nei confronti di tale ordine giudiziario speciale basicamente connotato da una concezione quanto più lontana dai principi costituzionali della ricostruzione della democraticità del Paese.

Tuttavia, appare tanto ineludibile quanto eloquente un riferimento costituzionale alla posizione dei Padri Costituenti in rapporto alla giustizia militare, occorre fissare un dato basilare inequivocabile e cioè che l'ultimo comma dell'art. 103 Cost., trasuda elevata e manifesta diffidenza in ordine alla previsione della giurisdizione militare circa il mantenimento dei tribunali militari per il giudizio penale degli appartenenti alle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare.

L'obiettivo costituente era infatti quello di rifuggire da qualsivoglia *Giustizia dei Capi*, amministrata secondo le prassi e le convenienze delle gerarchie militari, come solitamente avveniva per tale ambito giustiziale. Un noto esponente della democrazia cristiana Giulio ANDREOTTI: «*A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina*», mai citazione più vera. Si trattava della propaggine e del rafforzamento della potestà disciplinare<sup>27</sup>, concezione a sua volta collegata all'idea della separatezza del sistema militare rispetto all'ordinamento generale dello Stato.

Tuttavia il mancato aborto costituente generò un autentico *monstrum iuridicum*<sup>28</sup>, sulla scorta di un compromesso al ribasso emerso durante i lavori plenari dell'Assemblea costituente sulla veemente spinta corporativa dei sommi magistrati della giurisdizione quali incardinati nel Tribunale Supremo Militare.

---

<sup>26</sup> V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino, *La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata con i lavori preparatori*, Milano, pp. 337-338. Codice penale militare di guerra - art. 260 - Occupazione militare). Nei casi di occupazione di territori dello Stato nemico, e, in generale, di occupazione militare, preveduti dall'articolo 235, la cognizione dei reati ivi indicati, da chiunque commessi, appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti presso i comandi delle unità mobilitate di occupazione, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali.

<sup>27</sup> Cfr. R. Venditti, *Il processo penale militare*, Milano, 1997, p. 7.

<sup>28</sup> Quando da norme inique e aberrazioni degli uffici nasce un **monstrum iuridicum** serve il bisturi dei giudici.

Nonostante la contrarietà del Comitato di redazione, prevalse il testo Giovanni CONTI ed altri ventidue (22) che soddisfò tanto i magistrati militari quanto le due anime costituenti e cioè sia i conservatori nostalgici del mantenimento, che i progressisti fautori del superamento, il risultato fu l'estensione della giurisdizione dei tribunali militari anche al tempo di pace. Da un lato, l'ambito oggettivo della giurisdizione è stato circoscritto ai soli «*reati militari*» e quindi propriamente connessi all'ambito delle Forze armate, dall'altro lato, l'alea soggettiva dell'azione penale militare è stata limitata ai soli appartenenti alle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare.

Che i Costituenti non avessero fiducia alcuna in tale giurisdizione speciale è ben confermato *a contrariis* dall'art. 111, ultimo comma, Cost., che limita ai soli motivi inerenti alla giurisdizione il gravame per Cassazione avverso le sentenze degli altri organi giurisdizionali speciali previsti dall'art. 103 Cost, di talché la generalizzata possibilità di ricorso in Cassazione avverso le decisioni degli uffici giudiziari militari poi formalmente sancita con la legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981<sup>29</sup>.

L'innaturale scelta conservatrice dei Costituenti aveva di fatto avallato la deprecabile azione della *Giustizia dei Capi*, quale sorta di continuazione dell'azione disciplinare, pur ammantata dal mero velo costituzionale, i cui limiti erano doppiamente aggirati, *in primis* laddove il diritto positivo comprendeva fra i «*reati militari*» anche tutti i reati comuni offensivi, financo in minor parte, d'interessi militari, creando i reati militarizzati (art. 264, c.p.m.p.), *in secundis* luogo stante che fra gli «*appartenenti alle Forze armate*» lo stesso diritto positivo includeva anche i Militari in congedo sino al 45° anno di età, dunque, a fronte di una tal ampia area oggettiva e soggettiva d'azione, il richiamato avverbio costituzionale «*soltanto*» era ampiamente mutilato e la giustizia militare seguiva a detenere l'*imprinting* tipico del periodo pre-costituzionale.

Tuttavia, la Magistratura militare con subdolo spirito camaleontico seppe efficacemente mimetizzare gli aspetti di pacifica violazione costituzionale della giurisdizione per oltre un trentennio, anche facendo leva su propri interventi “dottrinari” pedissequamente tesi a giustificare la supposta specialità nei confronti

---

<sup>29</sup> Art. 6, l. 7 maggio 1981, n. 180, trasfuso agli artt. 2121, d.lgs. 66/2010 e 261-ter, c.p.m.p.

della possibile surroga da parte della giustizia ordinaria<sup>30</sup>. A fronte di tal indizi non mancarono successivi isolati interventi del legislatore ordinario e della Corte Costituzionale sapientemente tesi ad estendere ulteriormente le limitazioni costituzionali alla giustizia militare, pur con iniziali criticate pronunce le quali ancora avallavano la rappresentazione della giurisdizione militare quale sistema avulso dal restante apparato statale della giustizia, poiché destinato alla tutela di interessi specifici quali la difesa dello Stato e la protezione dell'integrità e del prestigio delle Forze armate<sup>31</sup>.

Nonostante che la VI disposizione transitoria costituzionale assegnasse un termine di cinque anni per la «*revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti*» facendo salvi – tra gli altri – i tribunali militari, e prevedendo il «*riordinamento*» del Tribunale Supremo Militare entro il termine ordinario di un anno<sup>32</sup>, alcuna attenzione pose al riguardo il legislatore neo-repubblicano onde pervenire ad una complessiva riforma della magistratura militare in conformità al disposto, *ex art. 108, c. 2, Cost.*, teso ad assicurare l'indipendenza «*dei giudici delle giurisdizioni speciali*» in quanto principio sotteso al concetto stesso di giurisdizione<sup>33</sup>. Complice di una mancata riforma è anche da ricercare nella totale resistenza delle

<sup>30</sup> Cfr. A. Tesaurò, *La giurisdizione penale militare*, in *Foro pen.*, 1956, 1, p. 4, per cui «La giurisdizione penale militare affidata ai “tribunali militari” sta, in particolare, ad impedire che l'autorità giudiziaria ordinaria penetri nell'intimità e nei segreti delle manifestazioni tipicamente discrezionali dell'attività militare».

<sup>31</sup> C. cost., 16 giugno 1964, n. 43, che ammetteva il potere del Procuratore generale militare di conferire ai sostituti funzioni di giudice istruttore, e dunque la legittimità di un meccanismo che consentiva l'esercizio di funzioni giudicanti da parte di soggetti incardinati nell'organizzazione del Pubblico Ministero ed assoggettati al potere disciplinare del capo di quell'ufficio. Cfr. P. Grossi, *Indipendenza del pubblico ministero ed esclusiva soggezione dei giudici alla legge*, in *Giur. cost.*, 1964, 3-4, pp. 559-567. Altresì, C. cost., 16 marzo 1976, n. 50, che fonda l'inapplicabilità al processo penale militare della sospensione feriale dei termini sulla necessità di tutelare «l'osservanza dell'ordine giuridico militare, cioè di uno dei dati salienti della funzionalità delle Forze armate, strumento di attuazione del principio proclamato con forza tutta particolare dall'art. 52 Cost.» (punto 3). Su tali pronunce, cfr. diffusamente C. Piacentini, *Le decisioni della Corte costituzionale in tema di processo penale militare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1978, 4, pp. 1300-1341.

<sup>32</sup> La Consulta ha sempre rigettato il carattere perentorio del termine adducendo che il Parlamento conserva la possibilità di attuare le prescrizioni costituzionali ben anche dopo il quinquennio indicato. *Ex multis*: C. cost., 19 dicembre 1968, n. 128; 15 giugno 1960, n. 41; 11 marzo 1957, n. 41. In senso critico, cfr.: M. Chiavario, *Una «felix insula» resa immune dal contagio del garantismo costituzionale (a proposito dei rapporti tra l'ordinamento giudiziario militare e la VII disp. trans. della Costituzione)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, p. 1314; G. Conso, *Verso un'illimitata sopravvivenza delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione?*, *ivi*, 1960, p. 981; G. Abbamonte, *Revisione e soppressione delle giurisdizioni speciali*, *ivi*, 1959, p. 619.

<sup>33</sup> C. cost., 23 luglio 1987, n. 278. Cfr. R. Prosperi, *Giudice amministrativo e giudice militare: giurisdizioni speciali?*, in *Giur. it.*, 1988, 12, pp. 1933-1938.

gerarchie magistratuali militari dell'epoca le quali si opponevano contro ogni ipotesi di riordino della giurisdizione.

Del resto, i giudici speciali godono certamente delle stesse garanzie degli ordinari circa l'indipendenza funzionale, posto che l'art. 101, c. 2, Cost., s'applica anche ai ridetti<sup>34</sup>, mentre non è invece possibile invocare l'applicazione diretta delle garanzie previste agli artt. 104-107 Cost., per i soli magistrati ordinari. Il punto focale non è dunque ritenere la giurisdizione militare carente del principio d'indipendenza, vieppiù dopo la riforma del 1981, bensì riconoscere che la medesima guarentigia è frutto di un riconoscimento legislativo mediato che tiene luogo dei principi costituzionali anziché d'espressa previsione costituzionale *sic et simpliciter*. Omettere tale dirimente elemento non può che generare una tanto fuorviante quanto parziale analisi in ordine all'autentico *status* genetico dell'indipendenza dei magistrati militari in rapporto agli ordinari.

Il percorso di riforma della giustizia militare è diventato biblico, visto l'atteggiamento d'inerzia legislativa che ha generato un contesto d'incompiutezza ed alterazione del modello delineato in Assemblea costituente da più parti biasimato. La prima tappa, di riforma avvenne in modalità del tutto casuale, nel 1956 sull'onda dello sdegno pubblico per l'aberrante ed infame processo militare *S'agapò* a carico di due militari in congedo per reati di vilipendio militare connessi alla campagna di Grecia<sup>35</sup>, s'era correttamente provveduto a modificare l'art. 264, c.p.m.p., sopprimendo il tanto originario e secentesco, quanto incostituzionale, sistema di giurisdizione militare estesa anche ai reati comuni militarizzati in evidente violazione della previsione costituzionale<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> C. cost., 16 giugno 1964, n. 43. Cfr. P. Grossi, *Indipendenza del pubblico ministero ed esclusiva soggezione dei giudici alla legge*, in *Giur. cost.*, 1964, 3-4, pp. 559-568.

<sup>35</sup> Sull'abnorme vicenda dei giornalisti e militari in congedo, Aristarco e Renzi, dapprima incarcerati nell'ex penitenziario militare di Peschiera del Garda e seco giudicati dall'ex tribunale militare territoriale di Milano (poi accorpato a Torino con d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 199) per vilipendio delle Forze armate in ordine alla pubblicazione di una sceneggiatura sarcastica sulle risibili azioni dei militari italiani in Grecia nel corso della II guerra mondiale, cfr. R. Biasion, *Sagapò*, Torino, 1991, pp. 193-198 e P. Calamandrei, R. Renzi, G. Aristarco, *Il processo s'agapò. Dall'Arcadia a Peschiera*, Bari, 1954. Peraltro, basti appuntare che sulla perseguibilità degli stessi crimini di guerra italiani in Grecia la giustizia militare ha prodotto solo tardive ed ormai superflue indagini attivate solo nel 2008, particolarmente circa la strage di civili ellenici di Domenikon, a ben oltre un decennio dalla scoperta del cd. Armadio della vergogna.

<sup>36</sup> L. 8 marzo 1956, n. 167.

Per contrastare l'evidente uso distorto della giustizia militare, il nuovo testo disciplinava quindi la connessione tra reati ordinari e militari introducendo la necessitata prevalente competenza della giustizia ordinaria a detrimento della militare. A sua volta, la Consulta ha via via individuato in senso maggiormente restrittivo l'insieme degli appartenenti alle Forze armate evitando giudizi a carico di soggetti (*del tutto ovvero ormai*) privi dello *status* militare. Seppur vero che, vi sia stata una limitazione delle competenze della giustizia militare, tale limitazione non risulta sulla potestà disciplinare della Gerarchia Militare "*Giustizia dei Capi*" nei confronti del **personale in congedo**, per i quali l'Amministrazione può instaurare provvedimenti discrezionali afflittivi (art. 879, comma 1, lett. b)<sup>37</sup>, c.o.m.).

In materia di riforma occorre dare atto che il superamento della giustizia militare fu una storica battaglia dei radicali italiani attivata sin dal 1977 tesa a realizzare financo l'abrogazione dell'intero codice penale militare di pace. Si trattava di una iniziativa certamente maturata con il problema dell'obiezione di coscienza ma non solo, stante l'esistenza di altre critiche alla giustizia militare come quelle del movimento dei sottufficiali e soldati democratici con episodi di contestazione all'interno dell'istituzione nonché il coinvolgimento del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza in processi per l'impegno civile della riforma della pubblica amministrazione.

Stante l'inammissibilità della suddetta richiesta dell'abrogazione dell'intero codice penale militare di pace che minava l'esistenza costituzionale dei tribunali militari, si pervenne tre anni dopo ad attivare un'ulteriore specifica richiesta referendaria popolare tesa ad abrogare l'anomala maggioritaria partecipazione degli ufficiali militari ai collegi giudicanti, evidente retaggio della deprecabile *Giustizia dei Capi*, ben aborrita dai Costituenti e la cui stessa dichiarazione di ammissibilità<sup>38</sup> generò una profonda

---

<sup>37</sup> Art. 879 c.o.m. - *Posizione di stato nel congedo*: [1.] Il militare in congedo può trovarsi:

- a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio;
- b) sospeso dalle funzioni del grado.

<sup>38</sup> C. cost., 10 febbraio 1981, n. 25, in cui si afferma, rispetto alla precedente richiesta referendaria dell'intero del testo del codice penale militare di pace di cui al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022, dichiarata inammissibile con sentenza del 7 febbraio 1978, n. 16, che «non è, dunque, più in giuoco la stessa esistenza dei tribunali militari, ma solo un aspetto, sia pure peculiare, della loro attuale struttura», concludendo che: «non si può, in altri termini, sostenere che l'art. 103, comma terzo, della Costituzione, riferendosi ai tribunali militari, ne abbia inteso costituzionalizzare quella particolare composizione che risulta dalle disposizioni di cui si chiede l'abrogazione». La riforma fu esaminata rapidamente onde evitare la consultazione partendo dall'Atto Camera n. 2004, d'iniziativa governativa, presentato il 7 settembre 1980, recante «Ordinamento giudiziario militare



riforma dell'ordinamento giudiziario militare con la Legge 7 maggio 1981, n. 180. La diretta pressione referendaria, onde evitare che l'intervenuta approvazione del quesito creasse una deleteria *vacatio legis* in materia, impose alla giustizia militare d'adeguarsi ai crismi della giurisdizione ordinaria, sopprimendo lo *status* militare degli stessi magistrati e cancellieri e relativo smantellamento del Corpo dei magistrati militari in congedo<sup>39</sup>. Il tutto per quanto era invece mantenuta la presenza degli ufficiali nei collegi giudicanti sia pure quale mera evidente componente di minoranza e di fatto fittizia ai fini della decisione, ad onta dell'apporto "tecnico" in chiave militare e dell'abito mentale connotato da un minor senso di attaccamento alla formula giuridica tipico dei magistrati ovvero alla teoria della decisione razionale<sup>40</sup>.

La riforma giudiziaria militare è stata peraltro ampiamente sofferta, anche in quanto osteggiata da alcune correnti interne alla magistratura militare, laddove si consideri che il processo riformatore s'è concluso solo nel 1989 con l'implementazione della Legge 30 dicembre 1988, n. 561, allorché ha visto la luce il relativo organo d'autogoverno<sup>41</sup> di tal peculiare giurisdizione speciale, qual è il Consiglio della magistratura militare (CMM<sup>42</sup>).

---

di pace e norme sui magistrati militari », approvato in testo unificato con altre nove proposte il 30 aprile 1981 alla Camera e il 7 maggio successivo al Senato (Atto Senato n. 1411), data in cui si procedette anche alla promulgazione presidenziale con pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il giorno successivo ed entrata in vigore il giorno seguente 9 maggio 1981. Cfr. V. Veuro, *Qualcosa che vale*, cit., p. 622, laddove in punto di ammissione del quesito referendario, l'Autore riporta l'annotazione della propria agenda di « referendum ammesso » alla data del 9 febbraio 1981 allorché rivestiva l'incarico di Procuratore generale presso il Tribunale supremo militare. In realtà, la sentenza della Consulta è stata depositata il giorno successivo, di talché delle due l'una: o si tratta di un mero errore temporale ovvero l'alto magistrato militare conobbe l'esito della decisione già il giorno precedente al deposito allorché si svolse la camera di consiglio decisoria, in chiaro fregio al segreto del collegio presieduto da Amadei e con relatore De Stefano.

<sup>39</sup> TAR Lazio, Roma, 3 maggio 1992, n. 1316 e Cons. Stato, 18 ottobre 1988, n. 1093.

<sup>40</sup> Cfr. G. Ubertis, *Il ragionevole dubbio e la teoria bayesiana della decisione*, in *Cass. pen.*, 2009, 10, pp. 4040-4056.

<sup>41</sup> Con D.M. Difesa 14 gennaio 1989 si è provveduto all'indizione delle prime elezioni dei componenti togati del CMM che si svolsero il 21-22 maggio 1989. Il CMM ha quindi approvato il proprio regolamento interno con deliberazione del 13 gennaio 1990, da ultimo sostituito con il testo approvato con deliberazione del 16 febbraio 2016, n. 5649.

<sup>42</sup> Sulla faticosa istituzione del CMM con l. 561/1988, e successivo regolamento attuativo di cui al d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158, si vedano: G. Armao, *Il Consiglio della magistratura militare: un nuovo modello per la riforma degli organi di « autogoverno » delle magistrature speciali*, in *Foro amm.*, 1990, 9, pp. 2233-2265; P.P. Rivello, *Finalmente istituito il Consiglio della magistratura militare*, in *Leg. pen.*, 1989, 2, pp. 291-300; R. Toniatti, *Il Consiglio della magistratura militare*, in *Parlamento*, 1989, 5-6, pp. 29-32.

Peraltro, in punto di formazione della classe magistratuale militare, si registra che buona parte dei magistrati in esame detengono trascorsi militari quali ufficiali di complemento delle Forze armate in possesso di laurea in giurisprudenza seco vincitori delle procedure concorsuali per uditori giudiziari militari, per le quali non sono peraltro mancate motivate polemiche in punto di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali<sup>43</sup>. Inoltre, per quanto i magistrati militari del ruolo attuale siano stati tutti assunti successivamente alla riforma del 1981, residua un'aliquota di circa un terzo degli stessi che registra assunzione in servizio l'anno immediatamente seguente alla riforma<sup>44</sup> e con pregresso militare: il tutto può riverberarsi nell'intima attività giudiziaria, anche direttiva, in chiave di pura psicologia, forense e dell'amministrazione. Vieppiù, l'età media complessiva appare elevata, pari a ben circa cinquantasei anni, sintomo di un corpo magistratuale massimamente cresciuto e formato sulla tanto obsoleta quanto incostituzionale concezione della *giustizia militare dei capi* nonché su manuali che ancora contestavano la scelta legislativa del 1956, di talché appare imprescindibile un radicale svecchiamento onde superare attitudini di stampo retrivo ovvero inquisitorio.

Peraltro, anche la stessa componente transitata dalla giurisdizione ordinaria, pari a poco meno di un terzo del totale (nonché la decina di unità femminili, in buona parte direttamente assunte in giustizia militare), risulta detenere una media anagrafica poco inferiore alla suddetta, per quanto trattasi di aliquota magistratuale basicamente priva di trascorsi militari ed in via ipotetica ben più sensibile ai principi di stretta democraticità dell'ordinamento militare.

---

<sup>43</sup> In tema di mancata trasparenza e correttezza delle operazioni dell'ultimo concorso per uditore giudiziario militare svoltosi nel 1994-1996 si vedano nella XIII legislatura le motivate interrogazioni, senza esito alcuno da parte del Ministro della Difesa, del 20 ottobre 1997, n. 4-13215 e del 23 ottobre 1996, n. 4-04493.

<sup>44</sup> Sui cinquanta magistrati militari iscritti al ruolo aggiornato al 1° gennaio 2019 ed approvato con deliberazione CMM del 26 febbraio 2019, n. 6685, i quattordici soggetti con maggiore anzianità di servizio, e che per l'effetto ricoprono incarichi direttivi nelle sedi requirenti e giudicanti, con un'età media pari a ben circa sessantatré anni, sono stati assunti nella magistratura militare il 22 novembre 1982 allorquando furono complessivamente immessi in ruolo ventidue uditori (grazie alla norma in deroga *ad hoc* dell'art. 15, c. 3, l.180/1981, che prevedeva l'indizione di concorso senza farlo precedere da quello per titoli riservato ai magistrati ordinari, *ex art.* 12, r.d. 19 ottobre 1923, n.2316) e per alcuni fu anche una tappa per evitare il servizio militare. Escludendo i transiti dalla giurisdizione ordinaria, ulteriori undici magistrati sono stati assunti nel 1988 (ne residuano cinque), otto fra 1989 e 1992 (ne residuano due), quindici nel 1994 (tutti transitati in magistratura ordinaria per effetto della cd. mini-riforma del 2007) mentre sette oggi in servizio hanno avuto assunzione diretta in magistratura militare nel 1996 per effetto dell'ultimo concorso pubblico. Cfr. N. Labanca, *La magistratura militare della Repubblica*, cit., p. 295 e V. Veutro, *Qualcosa che vale*, cit., p. 638.

### 3. Razionalizzazione della Magistratura Militare.

Tuttavia, il nodo principale ed attuale della sopravvivenza della giustizia militare nasce nel scongiurare l'inevitabile transito nella giurisdizione ordinaria. Uno dei primi motivi eccepiti atteneva alla necessità d'espletare i processi per i crimini di guerra perpetrati durante la seconda guerra mondiale dalle truppe tedesche in Italia nonché eventualmente italiane all'estero. Si tratta del filone dei processi ai militari tedeschi aperto dopo l'inquietante scoperta dell'armadio della vergogna nel 1994 presso la sede principale degli uffici giudiziari romani<sup>45</sup>, derivato da un coacervo intimamente connesso di responsabilità della politica e della stessa magistratura militare. Del resto che la vicenda dell'armadio della vergogna costituisca una pagina ignobile per la stessa magistratura militare appare innegabile per quanto i relativi ed anche più recenti vertici abbiano sempre maliziosamente glissato sulla tematica delle responsabilità interne evocando, anzi, «*motivi di opportunità politica*»<sup>46</sup>.

Sulla scorta di un tale non certo edificante quadro relativo della sorella impropria delle giurisdizioni speciali italiane, appare evidente che per la giustizia militare non dovrebbe sussistere più alcuna valida e giuridica ragione di sopravvivenza.

La stessa malcelata diffidenza dei Padri Costituenti nei confronti di tale negletta giurisdizione speciale ben dovrebbe spingere il troppo spesso inoperoso legislatore ad avviare l'*iter* costituzionale della definitiva soppressione dell'ultimo comma dell'art. 103 Cost.

Con il superamento del divieto dei militari ad associarsi in sindacati<sup>47</sup> e della leva obbligatoria e la contestuale progressiva definizione dei processi ai criminali di guerra tedeschi sopravvissuti, s'è assistito ad un unico minimale intervento "*riformatore*" in chiave riduttiva della magistratura militare. Infatti, con la legge finanziaria del 2008 si è attuata una mera timida riduzione delle sedi giudiziarie militari mantenendo attive tre sedi in primo grado ed unica in appello, senza sezioni distaccate (cd. mini-riforma

<sup>45</sup> Sul tema del cd. armadio della vergogna rinvenuto a Palazzo Cesi degli Acquasparta nel giugno 1994 in un locale di pertinenza della procura generale presso la corte militare d'appello, con il reperimento d'innumerabili fascicoli relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945.

<sup>46</sup> Relazione CMM del 23 marzo 1999 all'esito della Commissione d'inchiesta della magistratura militare istituita con deliberazione CMM del 7 maggio 1996, *ex art.* 30, regolamento interno, con il compito di stabilire «le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno».

<sup>47</sup> sentenza 120/2018 Corte Costituzionale

Parisi<sup>48</sup>). Allo stesso modo il contingente dei magistrati militari è stato ristretto a cinquantotto unità con relativo transito nella giurisdizione ordinaria, unitamente ad almeno la metà del personale di cancelleria delle sedi soppresse. La razionalizzazione ha interessato anche lo stesso organo d'autogoverno con riduzione dei componenti elettivi, laici e togati<sup>49</sup>.

Nella XVII legislatura sono seguiti ulteriori tentativi di razionalizzazione della giustizia militare, del tutto inutili viste la forte e pervicaci resistenze dei magistrati militari per il tramite dell'organo d'autogoverno e dell'associazione di categoria magistratuale militare (AMMI<sup>50</sup>), associazione che ha permesso alla giustizia militare d'autoconservarsi bellamente negli anni passando indenne da qualsivoglia azione di taglio della spesa pubblica o *spending review* che dir si voglia.

Inoltre, l'assoluta ignavia della maggioranza di governo e del relativo Ministro della Difesa è comprovata dal fatto che i medesimi neppure hanno perorato l'inserimento della soppressione magistratuale militare nella poi fallita riforma costituzionale Boschi-Renzi. Peraltro, la ridetta proposta stralciata prevedeva una cd. *reductio ad unum sui generis* laddove non si limitava a sopprimere le sedi periferiche, partenopea e scaligera, oltre al tribunale militare di sorveglianza capitolino trasferito alla competenza dei giudici d'appello sostanzialmente privo di un vero carico di lavoro per l'esecuzione degli isolati giudicati penali irrevocabili non sospesi<sup>51</sup>, bensì creava anche un tribunale con relativa procura per i reati militari all'estero, ipotesi del tutto irrazionale in ragione del numero limitatissimo di notizie di reato<sup>52</sup>.

---

<sup>48</sup> L'art. 1, c. 603, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ha soppresso i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, lasciando attive le sedi di Verona, Roma e Napoli, nonché la corte militare d'appello di Roma e sopprimendo le relative sezioni distaccate di Verona e Napoli.

<sup>49</sup> L'art. 2, c. 604, l. 244/2007, ha ridotto da due ad uno i membri laici del CMM, mentre quelli togati militari elettivi sono passati da quattro a due.

<sup>50</sup> Si rinvia all'assertivo e polemico comunicato stampa dell'AMMI del 30 giugno 2016 contro l'ipotesi di creazione di sezioni specializzate militari, sollecitando al contrario l'adozione di misure tese ad incrementare la cognizione penale militare, in [www.associazionemagistratimilitari.it](http://www.associazionemagistratimilitari.it) (accesso: 6 dicembre 2019). Si allega.

<sup>51</sup> Dal 2013 al 2018 la media annuale dei procedimenti iscritti a ruolo del Tribunale militare di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza risulta rispettivamente pari a 10 fascicoli, con una punta massima di procedimenti pendenti a fine anno di 17 (Tribunale nel 2016) e 15 (magistrato nel 2018) ed una minima di 6 (Tribunale nel 2018) e 4 (magistrato nel 2014).

<sup>52</sup> Dal 2013 al 2018 la media annuale delle notizie di reato militari all'estero iscritte a ruolo dalla Procura militare di Roma risulta pari a soli 33 procedimenti con una punta massima di 60 nel 2013 ed una minima di 23 nel 2017.

Ancora una volta il legislatore (*rectius*, i tecnici ministeriali redattori) aveva manifestato la sua incapacità d'affrontare seriamente il nodo del superamento della giustizia militare partorendo una soluzione tanto maldestra quanto abnorme. Dal canto suo, la magistratura militare è insorta per denunciare l'inefficienza della *reductio ad unum* stante il potenziale incremento dei costi di gestione delle indagini per la distanza tra il luogo del commesso reato e la capitale nonché per gli stessi imputati costretti a giudizi "fuori sede". Tali supposti inconvenienti appaiono del tutto pretestuosi, visto i costi dell'odierna ridondante macchina giudiziaria militare che impegna ben sei fra uffici giudicanti e requirenti in primo grado con relativo "corteo" di risorse finanziarie, umane e strumentali nonché, sottrae in concreto magistrati e personale alla giurisdizione ordinaria, basti considerare la massiccia presenza di magistrati in rapporto a pochissimi reati, argutamente definito raccapricciante<sup>53</sup>, laddove pari a circa un decimo del distretto ordinario di Corte d'appello<sup>54</sup>. Inoltre, rileva l'anomala ripartizione in sezioni degli uffici giudicanti con relativa nomina direttiva<sup>55</sup> ad onta dell'esiguo carico di lavoro, che non ha comunque impedito l'insinuazione negli anni d'istanze d'infermità dei magistrati militari per causa di servizio pur rigettate<sup>56</sup>. Dobbiamo inoltre rapportare che le strutture impiegano personale militare distaccato *intuitu personae* indi sottratto ai comandi d'appartenenza, nonché funzionari cancellieri civili dipendenti del dicastero della Difesa con diritto all'alloggio di servizio<sup>57</sup>, oltre al percepimento dell'indennità salariale giudiziaria nonché di reperibilità al pari dei corrispondenti addetti degli uffici ordinari privi di alcun alloggio di servizio, a fronte di ben minore fardello lavorativo e di fatto alcuna chiamata in servizio *ad horas*.

---

<sup>53</sup> Cfr. D. Brunelli, *Tribunali militari e spending review*, cit., p. 11.

<sup>54</sup> Il distretto di Corte d'appello di Caltanissetta registra un numero d'iscrizioni di notizie di reato nei confronti di soggetti noti pari a circa 9-10 mila/anno mentre il corrispondente dato nelle tre procure militari s'aggira su circa 1-1,5 mila/anno.

<sup>55</sup> In tema di costi di gestione degli uffici giudiziari militari ripartiti in sezioni con relativi incarichi direttivi, pur in assenza di reali esigenze stante la gestione di limitatissimi carichi di lavoro al contrario della giurisdizione ordinaria, si vedano i sindacati ispettivi parlamentari senza risposta dell'8 ottobre 2014, n. 5-03747 e del 31 marzo 2015, n. 5-05206.

<sup>56</sup> TAR Campania, Napoli, 6 novembre 2009, n. 7014.

<sup>57</sup> Sul mantenimento del diritto all'alloggio di servizio per i dipendenti della giustizia militare si rinvia all'interrogazione parlamentare del 26 marzo 2014, n. 4-04189, con relativa risposta che conferma tale ingiustificato ed ultroneo diritto che trascende in assoluto privilegio e correlativamente comunica, del tutto discutibilmente, che il diritto all'alloggio è stato invece revocato ad una categoria di dipendenti disabili del Ministero della Difesa quali i centralinisti non vedenti.

Dunque potremmo dire che, la magistratura militare può essere correttamente qualificata come una sorta di “casta nella casta”, tanto di nicchia è la sua azione, sconosciuta ai più. La magistratura militare, rileva la presenza di un tanto piccolo quanto potente gruppo d’interesse che trova simpatie financo in ambito accademico, tanto più che alcuni magistrati militari si trovano ad occupare posizioni di rilievo in taluni Atenei della Capitale, oppure assumere decisioni su cause che valgono milioni di euro, come accade nella giustizia sportiva o in quella tributaria. Sono proprio questi incarichi extragiudiziari, pur debitamente autorizzati dal relativo organo di autogoverno magistratuale militare, a volte neanche retribuiti e spesso ignorati, che consentono a questo corpo d’intrecciare relazioni con personaggi di ogni tipo (politici, accademici, pubblici dirigenti e funzionari, imprenditori, etc.). Inevitabilmente tali incarichi o nomine che dir si voglia sono funzionali all’acquisizione di quel ‘peso’ relazionale che consente loro di fare la ‘voce grossa’ al cospetto del legislatore insinuando ogni azione evidentemente tesa a conservare la giustizia militare e la sua cinquantina di magistrati<sup>58</sup> evitando loro il ‘gravoso’ trasferimento alla giurisdizione penale ordinaria.

---

<sup>58</sup> A fronte di un ruolo previsto di cinquantotto unità, alla data del Primo gennaio 2019 risultano in servizio cinquanta magistrati militari come da ruolo organico approvato con D.M. Difesa 15 aprile 2019, vista la deliberazione CMM del 26 febbraio 2019, n. 6685, e reperibile in <http://portalegiustiziamilitare.difesa.it> (accesso: 6 dicembre 2019).

#### 4. Le anomalie della giustizia militare.

Limitare gli aspetti problematici della giurisdizione speciale militare ai soli costi di gestione<sup>59</sup> nonché alle connesse inefficienze degli uffici in punto di rapporto fra carichi di lavoro e personale, civile e militare, impiegato, sarebbe ampiamente riduttivo. Anzitutto bisogna richiamare il sintomatico *trend* dell'elevatissima aliquota di procedimenti iscritti a ruolo dalle tre Procure militari che si concludono con l'archiviazione avanti al GIP militare, di talché notizie di reato infondate ovvero per le quali non è sostenibile l'accusa in giudizio vieppiù risultando minoritari i procedimenti a carico d'ignoti<sup>60</sup>. Di talché s'appalesa un *modus operandi* requirente connotato da una sorta di 'ansia da prestazione' con la fregola d'attivare fascicoli anche del tutto strumentali onde ingrossare i ruoli, ben sapendo però che questi ben difficilmente perverranno a giudizio<sup>61</sup>. La qualità della prestazione magistratuale militare requirente appare quindi distorta ovvero non sempre capace di un'azione ponderata, offrendo di fatto poi la *Giustizia dei Capi Militari*.

---

<sup>59</sup> Si rinvia alle statistiche pubblicate in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari militari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, reperibili nel portale *web* della giustizia militare, da cui emerge un numero di procedimenti infinitesimale rispetto ai corrispondenti della giurisdizione ordinaria nonché via via sempre più decrescente. Se infatti al 31 dicembre 2013 vi erano 200 procedimenti pendenti nei tre tribunali militari di Napoli, Roma e Verona e 84 alla corte militare d'appello; al 31 dicembre 2014 vi erano 195 procedimenti in primo grado e 65 in appello; al 31 dicembre 2015 vi erano 219 procedimenti in primo grado e 61 in appello; al 31 dicembre 2016 vi erano 203 procedimenti in primo grado e 47 in appello; al 31 dicembre 2017 vi erano 163 procedimenti in primo grado e 60 in appello. Da ultimo, alla data del 31 dicembre 2018, erano pendenti in totale solo 91 procedimenti penali militari in primo grado (di cui 16 nella sede capitolina, 42 in quella partenopea e 33 in quella scaligera) ed 80 in appello. Cfr. <http://portalegiustiziamilitare.difesa.it> (accesso: 6 dicembre 2019).

<sup>60</sup> Dalle citate statistiche giudiziarie militari emerge che nel 2013 su un totale di 2307 procedimenti sopravvenuti nelle tre Procure militari solo 532 erano iscritti a carico d'ignoti, pari al 23%; nel 2014 su 1741 procedimenti solo 396 erano ignoti, pari al 22,7%; nel 2015 su 1534 procedimenti solo 335 erano ignoti, pari al 21,8%; nel 2016 su 1297 solo 267 erano ignoti, pari al 20,6%; nel 2017 su 1405 procedimenti solo 283 erano ignoti, pari al 20,1%; nel 2018 su 1483 procedimenti solo 326 erano ignoti, pari al 22%.

<sup>61</sup> Dalle citate statistiche giudiziarie militari emerge che nel 2013 su un totale di 2156 procedimenti trattati dai GIP militari ben 1672 sono stati archiviati ovvero chiusi con il non luogo a procedere, pari al 77,5%. Nel 2014 su 1798 procedimenti trattati ben 1303 sono stati archiviati ovvero chiusi con il non luogo a procedere, pari al 72,5%; nel 2015 su 1569 procedimenti trattati ben 1095 sono stati archiviati ovvero chiusi con il non luogo a procedere, pari al 69,8%; nel 2016 su 1281 procedimenti trattati ben 819 sono stati archiviati ovvero chiusi con il non luogo a procedere, pari al 63,9%; nel 2017 su 1293 procedimenti trattati ben 896 sono stati archiviati ovvero chiusi con il non luogo a procedere, pari al 69,3%; nel 2018 su 1419 procedimenti trattati addirittura 1101 sono stati archiviati ovvero chiusi con il non luogo a procedere, pari al 77,5%.



Circa il *background* magistratuale militare, anche in punto meramente direttivo degli uffici, sono peraltro sovvenuti atti interni discutibili in materia di acquisizione delle notizie di reato militari<sup>62</sup> oppure lesivi di diritti soggettivi come la *privacy*<sup>63</sup> ovvero l'accesso ai documenti amministrativi<sup>64</sup>, posto quanto particolarmente acclarato in una serie di provvedimenti adottati dall'Autorità garante per la tutela dei dati personali nei confronti della sede giudicante scaligera. Alcuni giudicati di condanna hanno poi generato scalpore e forti critiche in punto di mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica al militare (financo con duplice annullamento in sede di

<sup>62</sup> Si rammenta il caso della discutibile circolare della Procura militare di Verona del 17 ottobre 2013, laddove s'imponesse ai singoli comandi di comunicare alla medesima autorità requirente ogni «assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore ai trenta giorni» e tutti gli episodi di offesa all'integrità fisica e morale di altro militare, anche se i fatti sono stati commessi fuori da luoghi militari e per quanto non siano connessi al servizio. A fronte delle polemiche generate, l'atto è stato oggetto di precisazione con nota dell'11 novembre 2013, per cui: «Le comunicazioni di notizia di reato, anche quelle relative ai reati di assenza, vanno inviate all'Autorità giudiziaria sempre e soltanto nei casi in cui, secondo l'apprezzamento del comandante di corpo o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, sussistano concreti elementi per ritenere che sia stato commesso un reato». In tema si veda l'interrogazione a risposta scritta alla Camera del 15 novembre 2013, n. 4-02546, da cui risposta del Ministro della Difesa del 7 aprile 2014, mentre per plurime gravi vicende discriminatorie e di trattamento illecito dei dati personali di dipendenti civili da parte dei vertici del Tribunale militare di Verona, si rinvia alle ulteriori interrogazioni del 9 luglio 2014, n. 4-05466 e 4-05467, 15 luglio 2014, n. 4-05528, 7 agosto 2014, n. 5-03469, 17 dicembre 2015, n. 5-07239, 22 marzo 2017, n. 5-10907 e 26 luglio 2017, n. 5-11986. I ridetti sindacati ispettivi della XVII legislatura in materia di giustizia militare sono reperibili in <http://independent.academia.edu> (accesso: 6 dicembre 2019).

<sup>63</sup> Particolarmente, a carico dei vertici del tribunale militare di Verona emergono acclarati illeciti trattamenti di dati personali, comuni e sensibili, giudiziari e sanitari, avendo realizzato l'illecita acquisizione e conservazione di atti in fregio ai principi fissati dal codice della *privacy*, ovvero l'abusivo esercizio del diritto di gestione del rapporto d'impiego contattando il sanitario di un dipendente assente dal servizio per malattia onde comunicare dati personali del medesimo, per un totale di cinque provvedimenti accertativi d'illeciti trattamenti e conservazione di dati personali sensibili di natura giudiziaria e sanitaria quali adottati dal Garante *privacy* nell'arco temporale complessivo di circa tre anni e sei mesi: provvedimento collegiale del Garante del 10 aprile 2014, n. 187, doc. web n. 3214369; provvedimento dirigenziale Dipartimento Affari legali e di giustizia del Garante del 05 agosto 2015, Prot. 22888; provvedimento dirigenziale Dipartimento Affari legali e di giustizia del Garante del 19 aprile 2016, Prot. 11283; provvedimento dirigenziale Dipartimento Libertà pubblica e sanità del Garante del 15 febbraio 2017, Prot. 5507; provvedimento dirigenziale Dipartimento Affari legali e di giustizia del Garante del 20 ottobre 2017, Prot. 33427. Atti reperibili in <http://independent.academia.edu> (accesso: 6 dicembre 2019). In tema, cfr. M. Agostino, *Magistrato militare spiava un dipendente*, in <http://e-cronaca.blogspot.hu>, 18 febbraio 2017 (accesso: 6 dicembre 2019).

<sup>64</sup> Il medesimo ufficio giudiziario militare scaligero è stato attinto da ben venti provvedimenti d'illegittimi dinieghi d'ostensione di documenti amministrativi relativi al rapporto d'impiego presso lo stesso ufficio richiesti per finalità di tutela, quali adottati dalla Commissione per l'accesso nell'arco temporale di circa cinque anni e sei mesi, dal 27 marzo 2013 al 4 ottobre 2018. In tema si veda ancora <http://independent.academia.edu> (accesso: 6 dicembre 2019), nonché sia consentito il rinvio a F. Ratto Trabucco, *I dinieghi grossolani per l'accesso ai documenti amministrativi: problematiche applicative nell'era della trasparenza a fronte del caso limite del Tribunale militare di Verona*, in *Quad. amm.*, 2018, 2, pp. 22-41.



legittimità<sup>65</sup>) ovvero in relazione ai diritti degli animali<sup>66</sup>, o ancora la prima sentenza Priebke del 1996, annullata in sede di legittimità per la ricusazione del presidente del collegio giudicante stante le opinioni anteriormente espresse sull'esito del giudizio e connesse violazioni dei doveri di riserbo ed astensione<sup>67</sup>. Da cui relativo duplice strascico sanzionatorio disciplinare del CMM, per quanto timido, a carico del presidente<sup>68</sup> e del giudice *a latere* del collegio<sup>69</sup>. Infine s'appalesa pure un regime disciplinare del tutto corporativo dei magistrati militari in rapporto alla giurisdizione ordinaria, con isolate e modeste irrogazioni sanzionatorie mai oltre la censura<sup>70</sup>, per

<sup>65</sup> Cass. pen., Sez. I, 31 agosto 2014, n. 36045, che annulla senza rinvio C. mil. app., Sez. II, 6 dicembre 2013, n. 136, e Cass. pen., Sez. I, 23 maggio 2013, n. 22051, che annulla C. mil. app., Sez. I, 27 marzo 2012, n. 38, cd. Caso Surano, in tema di scriminante del reato di diffamazione militare per diritto di critica. In tema sia consentito rinviare a F. Ratto Trabucco, *Il perimetro della libertà di espressione*, cit., pp. 778-781.

<sup>66</sup> Trib. mil. Roma, 18 febbraio 2014, n. 5, e 4 luglio 2014, n. 23, cd. Caso Balanzoni, in tema di violazione di prescrizione generale in materia di animali non integrante ordine e quindi disobbedienza aggravata (assoluzione con sentenza predibattimentale), nonché per ingiurie e diffamazione militari insussistenti ovvero scriminate dello stato d'ira. In materia, nella XVII legislatura, si vedano le risposte del Ministro della Difesa ai sindacati ispettivi dell'8 gennaio 2014, n. 3-00610, 13 gennaio 2014, n. 4-03124, 16 gennaio 2014, n. 4-03173, 8 gennaio 2015, n. 4-07430.

<sup>67</sup> Cass. pen., Sez. I, 6 novembre 1996, n. 5293, rv. 205837, d'annullamento dell'ordinanza C. mil. app., 29 luglio 1996, che rigettava l'istanza di ricusazione proposta dalla parte civile nei confronti del presidente del collegio e che per l'effetto travolgeva il discusso giudicato di proscioglimento per prescrizione del reato del 1° agosto 1996. In tema, cfr.: V. Patané, *Accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza di rigetto della dichiarazione di ricusazione e nullità della sentenza pronunciata medio tempore dal giudice ricusato*, in *Cass. pen.*, 1998, 3, pp. 863-871; G. Di Chiara, *Ricusazione del giudice nel processo Priebke*, in *Foro it.*, 1997, 1, coll. 5-7; *Processo Priebke: le testimonianze, il memoriale*, a cura di C. Dal Maso, S. Micheli, Roma, 1996 e R. Katz, *Dossier Priebke*, Milano, 1996.

<sup>68</sup> L'azione disciplinare nei confronti del presidente del tribunale militare di Roma titolare del primo processo Priebke per violazione del dovere d'astensione, ex art. 36, c. 1, lett. c), c.p.p., e dei doveri di correttezza e riserbo, ex art. 18, r.d.l. 511/1946, si concluse con l'irrogazione della sanzione della censura con deliberazione CMM del 29 luglio 1997, n. 1, confermata da Cass., Sez. un., 27 maggio 1999, n. 315.

<sup>69</sup> L'azione disciplinare nei confronti del giudice *a latere* del primo processo Priebke presso il tribunale militare di Roma per violazione dei doveri di correttezza e riserbo, ex art. 18, r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, si concluse con l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione con deliberazione CMM del 7 febbraio 2000, n. 1, confermata da Cass., Sez. un., 21 luglio 2001, n. 9171

<sup>70</sup> Le pronunce di legittimità in materia disciplinare magistratuale militare nel senso della conferma dei rispettivi giudicati sanzionatori del CMM, sono: Cass., Sez. un., 17 ottobre 1995, n. 10840, conferma CMM, 18 novembre 1992, n. 3 (ammonimento); Cass., Sez. un., 24 febbraio 1997, n. 1670, conferma CMM, 14 giugno 1995, n. 1 (censura); Cass., Sez. un., 27 maggio 1999, n. 315, conferma CMM, 29 luglio 1997, n. 1 (censura); Cass., Sez. un., 19 gennaio 2001, n. 7, conferma CMM, 15 dicembre 1998, n. 8 (censura); Cass., Sez. un., 21 luglio 2001, n. 9971, conferma CMM, 7 febbraio 2000, n. 1 (ammonimento); Cass., Sez. un., 20 novembre 2013, n. 26033, conferma CMM, n. 1/2012 (censura). Confermano invece l'assoluzione dei magistrati militari attinti: Cass., Sez. un., 25 ottobre 1996, n. 9335, conferma CMM, 7 giugno 1995, n. 1/1994; Cass., Sez. un., 22 dicembre 1999, n. 923, conferma CMM, 6 ottobre 1998, n. 5; Cass., Sez. un., 9 novembre 2000, n. 1161, conferma CMM, 11 gennaio 2000, n. 1. Al contrario, per una decisione disciplinare di non doversi procedere per estinzione del procedimento, Cass., Sez. un., 17 settembre 2010, n. 19705, annulla con rinvio CMM, 24 novembre 2009, n. 1. Cfr. M. Fantacchiotti, M. Fresa, V. Tenore, S. Vitello, *La responsabilità*

violazioni del dovere di correttezza in fregio del prestigio e della credibilità dell'istituzione giudiziaria militare ovvero di grave inosservanza delle norme afferenti l'attività d'ufficio<sup>71</sup>. In materia appare evidente un'oggettiva problematicità per lo stesso CMM, che opera nel suo *plenum* quale assise disciplinare, onde assicurare un'imparzialità di valutazione delle fattispecie disciplinari nell'ambito di un corpo magistratuale particolarmente ristretto<sup>72</sup>, prova ne siano anche i sindacati parlamentari sull'inerzia o l'eccessiva 'severità' del CMM in relazione a procedimenti disciplinari<sup>73</sup>.

Tuttavia, ed in realtà, il nodo gordiano che attanaglia la giurisdizione speciale militare è stato da sempre un altro, sia nel nostro Paese, che in ogni società civile democratica avanzata che si rispetti. Il tema è quello di scongiurare una separazione del soggetto militare dalla società civile. Evitare '*un mondo in un mondo*', una giustizia del tutto isolata dal contesto sociale e culturale. Di per sé, in un quadro di giurisdizione militare comparata in tempo di pace<sup>74</sup>, si delinea un'eccezione quasi tutta italiana nel panorama europeo. Tra i restanti maggiori Paesi europei, solo in Gran Bretagna, Spagna e Svizzera<sup>75</sup>, la giurisdizione militare è esercitata da tribunali autonomi. Inoltre, a parte i casi di Canada e Stati Uniti che detengono un'organizzazione completa della giustizia militare ma con una relativa elevata attività di controllo parlamentare che ha via via

---

*disciplinare nelle carriere magistratuali: magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, onorari, avvocati dello Stato*, Milano, 2010, pp. 620-626, nonché sia consentito rinviare a F. Ratto Trabucco, *La responsabilità magistratuale: l'esperienza disciplinare del Consiglio della magistratura militare*, in *Lav. P.A.*, 2012, 6, pp. 1181-1203.

<sup>71</sup> Art. 18, r.d. 18 maggio 1946, n. 511.

<sup>72</sup> Così, per esempio e da ultimo, in ordine ai profili disciplinari per le reiterate violazioni in materia di *privacy* ed accesso agli atti presso il tribunale militare di Verona già richiamate, con deliberazione CMM del 20 giugno 2017, n. 6097, ha discutibilmente disposto archiviazione *de plano* constatando «la correttezza e la diligenza posta in essere dal magistrato in quanto capo dell'ufficio», pur autore degli atti censurati nonché oggetto d'indagine da parte della Procura di Trento che si è ritenuta competente, *ex art. 11 c.p.p.*

<sup>73</sup> Si rinvia alle seguenti interrogazioni parlamentari in materia della XIII legislatura: 1° luglio 1997, n. 3/01148 (con risposta del 10 marzo 1998); 11 dicembre 1996, n. 4/06040; 28 novembre 1996, n. 2/00155; 26 novembre 1996, n. 3/00490; 2 ottobre 1996, nn. 4/02065 e 4/02124 (con risposte del 14 aprile 1997). Nella XIV legislatura si veda l'interrogazione senza esito del 17 novembre 2011, n. 4/18145.

<sup>74</sup> Cfr. G. Scandurra, *Riferimenti ed esperienze straniere in tema di giurisdizione penale militare*, in *Rass. giust. mil.*, 1998, 1-2, pp. 4-12.

<sup>75</sup> Sia consentito rinviare a F. Ratto Trabucco, *L'ordinamento giudiziario militare di un Paese neutrale per definizione: la Svizzera*, in *Rass. giust. mil.*, 2007, 1-2-3, pp. 1-16.

omologato la procedura militare a quella ordinaria<sup>76</sup>, di fatto, la stragrande maggioranza dei Paesi con *standards* democratici occidentali ha assoggettato la cognizione dei reati militari alla giustizia ordinaria<sup>77</sup>, e solo in alcuni casi esistono delle sezioni specializzate per i reati militari. Se addirittura Austria, Giappone e Germania, Paesi vinti del secondo conflitto mondiale, hanno disposto con norma costituzionale il divieto di costituire una magistratura militare, la Francia ha soppresso i tribunali militari in tempo di pace nel 1999<sup>78</sup>. Parimenti in Belgio, Estonia, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Svezia e Slovenia. Non si comprende dunque il motivo per cui in Italia sussisterebbe la necessità di mantenere i tribunali militari ed anzi addirittura ampliare la nozione di reato militare. Appare pacifico che la magistratura militare altera il quadro sposando l'incremento delle fattispecie penali militari col solo ed unico fine di garantirsi una ragione di sopravvivenza. Gli aspetti di razionalizzazione della giurisdizione con relativo ampliamento della giurisdizione appaiono costituire un mero paravento sino al limite della *fictio iuris* stante la limitatissima incidenza a delinquere dei militari professionisti. Del resto è ben noto l'istinto d'autoconservazione delle *lobbies*, burocratiche o magistratuali che siano.

Vieppiù non s'obliteri che la definitiva soppressione della giurisdizione penale militare opererebbe il transito in giustizia ordinaria dell'integrale contingente dei magistrati militari che troverebbero maggiori e per certo più congrui carichi di lavoro, quantomeno proporzionali ai loro livelli salariali. E se ad oggi alcun magistrato militare risulta aver chiesto transito volontario nella giurisdizione ordinaria (salvo i passaggi imposti dalla cd. mini-riforma Parisi del 2007) l'opzione tanto estrema quanto surreale sarebbe quella per cui la magistratura militare giungesse ad opporre al superamento della giustizia militare lo *shock* del cambio di giurisdizione in termini di maggiori carichi di lavoro. Ne consegue che l'ampliamento della giurisdizione costituisce un mero artificio (*rectius*, un raggio) per il legislatore e gli operatori del diritto costituzionale onde esclusivamente 'giustificare' la conservazione della giustizia militare. Basti considerare che le retribuzioni dei magistrati militari sono del

<sup>76</sup> Cfr. D.R. Hunt, *Military Justice, Encyclopedia of Crime and Punishment*, ed. D. Levinson, III, Sage, Thousand Oak, 2002.

<sup>77</sup> Per un quadro comparato in materia fra i 28 Paesi UE si rinvia al portale europeo della giustizia *European e-justice* reperibile in <http://e-justice.europa.eu/> (accesso: 6 dicembre 2019).

<sup>78</sup> L. 10 novembre 1999, n. 99-929.

tutto equiparate a quelle dei colleghi ordinari (ma con un decimo delle pratiche evase), variabili in ragione dell'anzianità e delle valutazioni professionali che, peraltro, sono eseguite nell'ambito di un circoscritto corpo magistratuale con evidenti vincoli di colleganza che cozzano con i principi d'imparzialità ed indipendenza delle stesse valutazioni, al pari della sede disciplinare.

Del resto, se la presenza di correnti all'interno della magistratura militare non appare formalmente dichiarata, il che appare positivo per la gestione imparziale del corpo, non possono tuttavia escludersi *ab initio* potenziali spinte carrieristiche di ristrette conventicole a detrimento di colleghi "isolati" onde accaparrarsi (*rectius*, spartirsi) gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari militari. Infatti, essendo accentrati in Roma numerosi magistrati, per la presenza di uffici giudiziari militari dei tre gradi di giudizio, appare agevolata la loro capacità aggregante onde formare gruppi di potere che con maggioranze relative potrebbero "controllare" sia l'elezione di consiglieri togati del CMM, sia il conferimento d'incarichi direttivi, rispetto alla maggiore difficoltà omogeneizzante dei restanti magistrati militari sparsi nelle restanti due sedi geografiche di solo primo grado, partenopea e scaligera. *De iure condendo* il carattere assolutamente patologico dell'associazionismo correntizio tipico della magistratura ordinaria e foriero di lottizzazioni d'incarichi, come anche recenti scandali (cd. Togopoli e il Sistema – Luca PALAMARA) appaiono ancora denotare<sup>79</sup> la conferma che il sistema ottimale di designazione dei membri togati degli organi d'autogoverno magistratuali ben dovrebbe essere fondato sul mero sorteggio e non certo sull'elezione tra pari<sup>80</sup>.

Si badi infatti che la riforma della giurisdizione penale militare operata nel 1981, ad onta dell'attributo «rivoluzione» pur evocato in dottrina<sup>81</sup>, non ha per certo dissolto tutte le perplessità sull'antecedente sistema giustiziale dei capi ravvisato che alcuni tratti

<sup>79</sup> Cfr. B. Tinti, *Toghe rotte*, Milano, 2010 – il Sistema, potere, politica, affari: Storia segreta della Magistratura Italiana che ha tradito il suo ruolo. Luca PALAMARA, 2020.

<sup>80</sup> In tema, cfr.: G. Scarselli, *Il Consiglio superiore della magistratura*, in *Foro it.*, 2016, 5, coll. 165-170; S. Mazzamuto, *Per una riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura e della Sezione disciplinare*, in *Giust. insieme*, 2011, 1-2, pp. 107-125; G. Ferri, *Giustizia e ordinamento. Problemi e prospettive di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura*, *ivi*, 2009, 2-3, pp. 43-48; M. Pivetti, *Consiglio superiore e sistema elettorale. Sorteggio, panachage, primarie e altro ancora*, in *Quest. giust.*, 2009, 5, pp. 71-87.

<sup>81</sup> E. Gallo, *Principi costituzionali di legalità e di offensività*, cit., p. 16. In senso critico, cfr. F. Zinni, *La legge 7 maggio 1981, n. 180. Riforma dei tribunali militari*, Isernia, 1985.

ancora persistono nel sistema vigente. Del resto, come non obliterare che la formulazione del testo della riforma fu integralmente redatto dagli stessi vertici della giustizia militare che, pur tra divisioni interne, dovettero accettare *ob torto collo* l'inevitabilità della trasformazione<sup>82</sup> e quindi recidere le tanto criticate vocazioni istituzionistiche dell'ordinamento militare<sup>83</sup>. Testo che, di fatto, fu poi approvato di corsa dal Parlamento nella per bloccare il *referendum* radicale inserendo nell'articolato numerose norme irrazionali<sup>84</sup>.

In tema basti ricordare la soluzione discutibile, adottata per il giudizio di cassazione, cui partecipa il Procuratore generale militare, quale Pubblico Ministero, mentre la cognizione spetta ad una sezione ordinaria della Corte, e dunque ad un collegio in cui non siede alcun magistrato militare. Diversamente da quanto accade nelle istanze di grado inferiore, sempre connotate da una composizione mista con i magistrati militari in numero sempre prevalente agli ufficiali. S'è realizzata dunque l'anomalia dell'inserimento di un organo della giustizia militare nell'ambito funzionalmente omogeneo della Suprema Corte, ad onta della necessità d'assicurare una più pregnante presenza della giurisdizione militare presso la medesima<sup>85</sup>. O ancora, si pensi alla disparità di trattamento conseguente alle regole sulla composizione degli organi giudiziari militari, cui non può prendere parte chi non sia almeno ufficiale, con il risultato di far giudicare i sottufficiali, i Graduati e i Volontari sempre e comunque da un suo superiore gerarchico, a differenza per quanto avviene per gli ufficiali posto che il giudice militare deve sempre avere un grado almeno pari a quello dell'imputato<sup>86</sup>. La Consulta, che pur si è pronunciata in materia ma su profili non sempre coincidenti, ha salvato entrambe le discipline con decisioni peraltro ormai datate degli anni Ottanta<sup>87</sup> di talché sarebbe senz'altro opportuno un nuovo puntuale esame,

---

<sup>82</sup> Cfr. V. Veutro, *Qualcosa che vale*, cit., pp. 624-627.

<sup>83</sup> Cfr. E. Gallo, *La giustizia militare fra tentazioni pluralistiche e vocazioni istituzionali*, in *Giur. it.*, 1981, 12, p. 286.

<sup>84</sup> Cfr. V. Maggi, *Non è mai troppo tardi: la riforma della giustizia militare*, cit., pp. 168-169, 183.

<sup>85</sup> 144 In materia, cfr. G. Richiello, *L'istituzione dell'ufficio autonomo del P.M. presso la Corte di cassazione nelle modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*, in *Cass. pen.*, 1984, 1, pp. 42-47.

<sup>86</sup> Artt. 2, c. 2, n. 3) e 3, c. 5, n. 3), l. 180/1981, abrogati dall'art. 2268, c. 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e trasfusi agli artt. 54, c. 2, lett. c) e 57, c. 4, lett. c), d.lgs. 66/2010.

<sup>87</sup> C. cost., 24 gennaio 1983, n. 1 e 16 febbraio 1989, n. 49. Cfr. M. De Paolis, *Qualche osservazione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 1989 in tema di giustizia penale militare*, in *Cass. pen.*, 1989, 8-9, pp. 1378-1385 e G. Richiello, *Le modifiche dell'ordinamento giudiziario militare di pace e il riordinamento del Tribunale Supremo Militare*, *ivi*, 1983, 4, pp. 831-83.

particolarmente in tema di Sottufficiali, Graduati e Volontari militari giudicati da superiori in grado.

Infine, meritano un cenno le ulteriori problematiche di costituzionalità che persistono per l'ordinamento giudiziario militare di guerra articolato su diverse tipologie di organi giudicanti, ovvero i tribunali militari ordinari, a loro volta con ulteriori partizioni interne<sup>88</sup>, straordinari e di bordo.

Trattasi di collegi aventi dubbia compatibilità con il principio costituzionale d'indipendenza magistratuale di cui all'art. 108 Cost., dal momento che i magistrati militari che compongono tali organi, vieppiù in minoranza rispetto agli ufficiali, acquistano lo *status* di militari in servizio, soggiacendo al conseguente vincolo gerarchico del comandante di vertice<sup>89</sup>. Inoltre, come obliterare l'ulteriore pacifica lesione dell'art. 102, c. 2, Cost., insita nell'istituzione, successiva al commesso fatto reato in tempo di guerra, del tribunale straordinario chiamato a giudicarlo<sup>90</sup>.

Dunque, le azioni per rinvigorire e dare giustificazione all'operato della magistratura militare, appaiono non solo del tutto capziose ed artefatte per finalità di stretta tutela corporativa, ma financo incostituzionali. La strategia di *salvataggio* della giurisdizione appare infatti tesa ad erodere la competenza del giudice ordinario su fattispecie di reato prive di un oggettivo *tono* militare e dunque correttamente escluse dal relativo catalogo contemplato nel codice penale militare di pace, facendo tuttavia leva sul mero fatto che le medesime sono poste in essere da appartenenti alle Forze armate.

---

<sup>88</sup> Cfr. S. Malizia, *Giurisdizione penale militare*, in *Enc. giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 13 ss.

<sup>89</sup> Art. 82, r.d. 1022/1941.

<sup>90</sup> Cfr. D. Brunelli, G. Mazzi, *Diritto penale militare*, p. 533 ss.

## **5. L'ampliamento della cognizione penale militare.**

Il braccio politico dell'azione del corpo magistratuale in esame è costituito da una ciclica proposta di legge, presentata sin dalla XVI legislatura<sup>91</sup> e reiterata pedissequamente dal medesimo parlamentare sino all'attuale mandato<sup>92</sup>, la quale propone di giudicare tutti i militari nei tribunali militari non solo per i reati in servizio ma anche per quelli 'privati', ora affidati alla giustizia ordinaria. L'obiettivo è quello di cancellare la legge 167/1956 strumentalmente bollata come legge *ad personas* dall'associazione di categoria in relazione alla nota e deplorabile vicenda *S'Agapò*<sup>93</sup>, e dunque 'ri-militarizzare' i reati comuni modificando la nozione di reato militare indicata all'art. 37, c.p.m.p. Un tale intervento sarebbe ampiamente deleterio per la democraticità delle Forze armate e foriero di violazione del precetto costituzionale che impone la conformità dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito democratico del Paese.

---

<sup>91</sup> Il riferimento è alla proposta di legge della XVI legislatura, Atto Camera n. 3163, d'iniziativa Cirielli ed altri, presentata il 2 febbraio 2010, recante «Modifica all'articolo 37 del codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare», nonché all'omologo Atto Camera n. 2195, d'iniziativa Battaglia ed altri, depositato il 19 maggio 2010, ambedue tesi all'ampliamento del concetto di reato militare. Per un commento critico a tali iniziative, cfr. D. Tisci, E. Taverna, *La strategia dei magistrati militari per estendere le loro competenze*, in <http://www.ficiesse.it>, 2010 (accesso: 6 dicembre 2019) e F. Zavattolo, *Disegno di legge Cirielli, ampliamento dei reati militari e progetti "isolazionisti"*, *ivi* (accesso: 6 dicembre 2019). Sui generali propositi di riforma in tema di ordinamento militare nel corso della XVI legislatura, cfr. G. Bottacchiari, *Codice dell'ordinamento militare, rappresentanza militare, nuovi reati militari: riforme o involuzioni democratiche?*, *ivi* (accesso: 6 dicembre 2019).

<sup>92</sup> Nella scorsa XVII legislatura si rinvia al pedissequo Atto Camera n. 41, d'iniziativa Cirielli ed altri, presentato il 15 marzo 2013. Nell'attuale XVIII legislatura si rinvia all'ulteriore analoga proposta di legge Atto Camera n. 1242, d'iniziativa Cirielli, presentata il 4 ottobre 2018, nonché all'omologo disegno di legge Atto Senato n. 905, d'iniziativa Rauti ed altri, presentato il 25 ottobre 2018

<sup>93</sup> La ricostruzione della vicenda appare del tutto distorta e parziale laddove la norma fu successiva di oltre due anni al processo che si concluse l'8 ottobre 1953 con la condanna alla reclusione penale militare condizionalmente sospesa per ambedue i letterati, indi confermata dalla decisione del Tribunale supremo militare del 12 novembre 1954, ed in via definitiva da Cass., Sez. un., 30 aprile 1955, n. 14. Tuttavia, il referente AMMI riporta che: «Si trattava in sostanza di una legge *ad personas*, per usare un'espressione divenuta di moda in tempi più recenti, per sottrarre i due sceneggiatori Renzi e Aristarco al processo militare», cfr. [www.associazionemagistratimilitari.it](http://www.associazionemagistratimilitari.it) (accesso: 6 dicembre 2019). Del resto, che il cd. processo *s'Agapò* sia stato frutto di una strategia organizzata dai servizi segreti militari (*ex* SIFAR) e dall'*ex* Ufficio affari riservati (UAR) del Ministero dell'Interno, struttura occulta di polizia politica dell'epoca che intendeva perseguire qualsivoglia iniziativa tesa a screditare l'ordine costituito, cui la magistratura militare ha fatto da braccio legale ed operativo, è oggi comprovato da puntuali ricerche d'archivio, cfr. C. Santini, *La verità sul caso Renzi Aristarco*, in *Portici*, 2003, 1, pp. 2-5.



Di fatto si configura una premeditata ipervalutazione del concetto costituzionale di «reato militare» al quale è strettamente vincolata la giurisdizione speciale militare conservata a fatica dal Costituente. Peraltro, nella corrente XVIII legislatura la ridetta iniziativa ha avuto un'emulazione su iniziativa di una forza politica di maggioranza, con ulteriore proposta di legge tesa a modificare in senso ampliativo la nozione di reato militare<sup>94</sup>. Se il proponente appartiene sempre alla categoria degli ufficiali militari ascisi al seggio parlamentare peraltro ponendosi in contrasto con le notorie posizioni favorevoli al superamento della giustizia militare espresse dalle rappresentanze delle Forze armate, appare quivi trattarsi non già solo di mera iniziativa a titolo personale bensì *sotto dettatura* dell'associazione di categoria magistratuale il cui sedicente *Gruppo di studio* ha curato direttamente la redazione del medesimo testo e seco propugnato il suo deposito parlamentare<sup>95</sup>. Si badi infatti che le ridette abbinatae proposte in corso d'esame pervengono a novellare l'art. 37 c.p.m.p. prevedendo che è reato militare non già solo qualunque delitto contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la moralità pubblica ed il buon costume, la persona o il patrimonio previsto dalla legge penale, commesso dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare.

Infatti, con ampia residuale formulazione, s'aggiunge pure che: «È reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dal militare in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare». Appare evidente dal mero tenore letterale del proposto articolato che in tal modo la giurisdizione militare eccederebbe la presenza dell'interesse militare nel fatto ed in tutte le sue circostanze, vieppiù laddove nella proposta si perviene a qualificare come reati militari i sopra enumerati delitti financo allorquando commessi «a causa del servizio militare»<sup>96</sup>. Formulazione tanto infelice quanto potenzialmente foriera d'espandere a dismisura la cognizione penale militare. Ad onta della «mirata

---

<sup>94</sup> Si veda la proposta di legge Atto Camera n. 1402, d'iniziativa Aresta ed altri, presentata il 28 novembre 2018, recante «Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare».

<sup>95</sup> Il testo della citata proposta di legge riprende pedissequamente il progetto elaborato e proposto dall'AMMI e pubblicato sin dal 26 ottobre 2017 in [www.associazionemagistratimilitari.it](http://www.associazionemagistratimilitari.it) (accesso: 6 dicembre 2019).

<sup>96</sup> Art. 1, c. 1, Atto Camera n. 1402, cit.



attività conoscitiva» evocata dal proponente in sede d'avvio dell'esame appare, peraltro, un'attività consultiva parlamentare del tutto scarna e parziale in materia<sup>97</sup>. Infatti, i lavori hanno esulato dall'audizione informale delle rappresentanze delle Forze armate concentrandosi esclusivamente sui vertici della giustizia militare ed il rappresentante AMMI (fautori della stessa riforma) nonché il sottocapo di Stato Maggiore ed un accademico non strutturato di diritto e procedura penale in quanto legale del libero Foro patrocinante presso gli stessi uffici giudiziari militari<sup>98</sup>. Peraltro, a fronte dell'eterogeneità delle forze politiche che compongono l'attuale maggioranza, con discendente oggettiva difficoltà di legiferare oltre l'ordinaria amministrazione, sarà dunque curioso accertare quanto tale tema consentirà all'organo parlamentare di coagulare una volontà in tal senso su un tema di assoluta nicchia a sua volta patrocinato da una ristretta conventicola.

Da uno stretto punto di vista costituzionale, se è ben vero che l'art. 103, c. 3, Cost. non definisce il concetto di reato militare, è altrettanto vero che, nel menzionarlo quale limite all'espandersi della giustizia militare di pace, sembra escludere che il legislatore possa coniare ad arbitrio delle fattispecie criminose assolutamente estranee agli interessi dell'organizzazione militare. Del resto, se così fosse, sarebbe stato sufficiente generalizzare, anche per il tempo di pace, la riserva di legge prevista per quello di guerra. Tuttavia, appare evidente che un qualche motivato indice di militarizzazione deve necessariamente connotare le scelte penali, in mancanza del quale spetterebbe alla Corte costituzionale annullare quelle previsioni di reato che, arbitrariamente, fossero state egualmente inserite nel codice penale militare di pace. La nozione formale di reato militare, risultante dall'art. 37, c.p.m.p., che richiama come «qualunque violazione della legge penale militare è reato militare», deve essere dunque combinata con quella sostanziale.

---

<sup>97</sup> Seduta delle Commissioni riunite Difesa e Giustizia in sede referente del 28 maggio 2019 per l'esame delle proposte abbinate Atto Camera n. 1242 e 1402, cit.

<sup>98</sup> Si rinvia alle sette audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite Difesa e Giustizia della Camera nelle sedute del: 26 giugno 2019 (Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di cassazione; Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione nonché Presidente del CMM); 23 luglio 2019 (Presidente AMMI); 12 novembre 2019 (Presidente della corte militare d'appello; membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e Presidente della Camera penale militare nazionale; Avvocato Generale dello Stato); 20 novembre 2019 (docente a contratto di diritto e procedura penale militare dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli").

In definitiva, si spera che il legislatore abbia finalmente maturato quella rara quanto lungimirante, maturità e critica politica che gli consenta di pervenire ad una radicale e duratura riforma non più procrastinabile, nell'interesse dei cittadini in armi e non, e delle istituzioni magistratuali, per il definitivo superamento della giustizia militare attraverso la formale soppressione di tale giurisdizione espungendola dalla sede costituzionale. Al contrario, resta alquanto oziosa ogni ipotesi d'ampliamento della cognizione penale militare. Essa appare una forzatura costituzionale laddove distanzia ancora di più il mondo militare da quello civile per una spinta militarizzatrice solo nociva per la gerarchia militare ed in particolare per i gradi sottoposti.

La giustizia militare costituisce la giurisdizione speciale minore in termini di personale e di carichi di lavoro, la stessa ha avuto una lentissima evoluzione democratica attraverso la riforma del 1981 lasciando le pubbliche vesti della cd. giustizia dei capi per un corpo magistratuale integralmente civile ed indipendente. A seguito della sospensione della leva militare dal 2005 si è aperto il dibattito per il superamento della giurisdizione militare a fronte delle malcelate spinte conservatrici. La magistratura militare sostiene attivamente un discutibile ampliamento oggettivo della giurisdizione penale militare facendo leva su "pericolosa" nozione di reato militare oggetto di una proposta di legge in discussione. Tuttavia, pur nel disinteresse del legislatore, restano sul tappeto le ipotesi soppressive a mezzo legge ordinaria che comprendono non solo la riduzione a sezioni specializzate ma anche la stessa sospensione degli uffici giudiziari militari, al fine di un migliore utilizzo delle relative risorse umane per effetto di trasferimento alla giurisdizione ordinaria in cronica carenza organica.

## **6. Il coinvolgimento di associazioni e movimenti sociali.**

Proprio i lavoratori militari hanno iniziato ad aprire il proprio mondo trincerato dietro a fortificazioni ideologiche più che agglomerati urbani, basti pensare all'apertura verso le associazioni e/o movimenti sociali esterni all'ambito difesa, per esempio il movimento culturale, interconfessionale e interreligioso che fonda le proprie radici nella sete di Verità e Giustizia, quale, *Il Parlamento della Legalità Internazionale*, fondato dal Prof. Nicolò MANNINO a seguito ad alcuni incontri culturali svolti con il Magistrato Antonino CAPONNETTO coordinatore del pool antimafia di Palermo, il quale venne colpito da un crudele sconforto generato dalle stragi di capaci e via D'Amelio, in cui morirono per mano della mafia il Giudice Giovanni FALCONE e la moglie Francesca MORVILLO, il Giudice Paolo BORSELLINO e gli agenti delle loro scorte Rocco DICILLO, Antonio MONTINARO, Vito SCHIFANI, Agostino CATALANO, Eddie Walter COSINA, Vincenzo LI MULI, Emanuele LOI e Claudio TRAINA. Il Parlamento della Legalità Internazionale ha come primario obiettivo quello di costruire una cultura della legalità nel rispetto dei principi Costituzionali, ispirata a tutte quelle persone che a qualunque titolo, hanno operato contro le mafie e contro la criminalità organizzata. Una solida cultura della legalità non può non avere una guida spirituale, *se si ha fede nulla sarà impossibile*, il Mons. Michele PENNISI è la guida spirituale del Parlamento della Legalità Internazionale, arcivescovo di Monreale impegnato nella cultura dell'Antimafia, il Monsignor nella ricorrenza delle stragi di capaci e via D'Amelio cit. "... da quel momento è cominciata la sconfitta della Mafia".

Sono sicuro che queste elevate aperture sociali indurranno nelle menti degli stessi attori militari l'evoluzione della Giustizia Militare tanto agognata, i primi alti galloni militari che hanno aperto la carraia delle proprie caserme al Parlamento della Legalità Internazionale sono, il Generale di C.A. della Guardia di finanza Carmine LOPEZ, il Generale di C.A. dell'Esercito Giuseppe Nicola TOTA e il Generale di Divisione dell'Esercito Maurizio Angelo SCARDINO.

Non posso non richiamare le associazioni sindacali militari, che con la sentenza 120 del 2018 della Corte Costituzionale, la quale ha previsto che i militari possono esercitare il diritto dell'associazionismo sindacale, poiché l'attuale sistema

rappresentativo è risultato inadeguato e distaccato dall'ordinamento nazionale e sovranazionale.

Nel lontano mese di giugno 2018, dall'idea di un solo militare Primo Mar. Giuseppe de FINIS attuale Segretario Generale Nazionale della Federazione Lavoratori Militari - FLM, di quale mi onoro essere il Vice Segretario Generale Nazionale – FLM, con il solo supporto dei social network e del passaparola dei tanti colleghi è riuscito ad agglomerare con la fortuna delle grandi imprese e dei grandi visionari guerrieri, altri venticinque guerrieri che spinti dagli stessi ideali avevano iniziato il percorso a costruire la Federazione Lavoratori Militari - FLM.

Come in tutte le grandi imprese, non possono mancare coloro che perdono la stella polare che guida coloro che navigano nel buio, questo fa parte della selezione naturale che riserva solo ai migliori il tanto ambito traguardo. Solo dopo circa 290 giorni con atti di ostruzionismo di sistema si è arrivati al 7 agosto 2019, data in cui la Federazione Lavoratori Militari – FLM ha ricevuto l'assenso ministeriale a firma dell'allora Ministro della Difesa Dott.ssa Elisabetta TRENTA, che ha suggellato l'impresa dei diciassette superstiti PADRI FONDATORI e di un saggio soldato della nostra amata Patria la Medaglia D'argento al Valor Militare Primo Mar. Giampiero MONTI.

La Federazione Lavoratori Militari – FLM è l'unica organizzazione intercategoriale, rappresentativa delle lavoratrici e lavoratori militari appartenenti alle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato ad ordinamento militare (*Esercito, Marina, Aeronautica, Corpo dei Carabinieri e Guardia di Finanza*) e in attesa della legge sulla sindacalizzazione militare ha previsto già previsto nel proprio Statuto di poter rappresentare i Corpi Ausiliari Militari Italiani quali (*Corpo militare volontario della croce Rossa italiana, Corpo delle infermiere volontarie, Corpo militare dell'Esercito italiano del sovrano ordine di malta, Corpo dell'Ordinariato militare*).

L'obiettivo ispiratore fondamentale della FLM è diventare il più grande e rappresentativo sindacato militare professionale, per cui si prefigge di tutelare gli interessi e le richieste di ogni singola donna e uomo militare, senza alcun scopo di lucro e senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinione politica, di ruolo, ordine e grado militare, di specializzazione, qualifica e contratto lavorativo;

stringendo in un unico, solidale e volontario vincolo sindacale, tutte le lavoratrici e i lavoratori militari, mettendo in risalto la dignità ed il rispetto del cittadino in armi.

La Federazione Lavoratori Militari – FLM, in poco tempo è diventata un osservatorio del mondo militare, migliaia di militari si sono affidati ad essa, facendo emergere tutte quelle problematiche umane dei cittadini in armi (Uranio Impoverito, Suicidi, Mobbing, insufficiente conoscenza dello stato di diritto, scarsa trasparenza amministrativa, procedimenti disciplinari per fini non istituzionali, trasferimenti, trattamento economico, ecc..).

## Conclusioni.

Lo studio redatto per quanto personale ha soddisfatto l'analisi della mancata evoluzione democratica del sistema ordinamentale militare italiano. In particolare, ha dimostrato le nette differenze evolutive tra la rivoluzione copernicana dello strumento militare che è passato dalla chiamata alle armi ad una vera e propria professione, svolta da lavoratori al servizio della nazione, e il sistema ordinamentale ancora arroccato all'era barocca.

Lo scrivente non può che dissociarsi da questa concezione di un mondo militare *"hortus conclusus"* avulso dal resto della società, il quale deve essere superato, attraverso i necessari interventi di armonizzazione con i principi del nuovo ordinamento democratico. Pretendere che il militare (lavoratore professionista) sia dissociato dal resto della società italiana, europea ed internazionale significa menomare il percorso di democraticità delle Forze armate e Corpi armati ad ordinamento militare, tanto voluto dai Padri Costituenti e dagli stessi lavoratori militari.

Dunque continuare nell'opera di obnubilamento dell'evoluzione democratica, sociale e culturale delle nostre Forze Armate e Corpi Armati ad ordinamento militare a favore di una ristretta cerchia imporrà agli stessi lavorati militari ad avviare con assoluto silenzio assordante, tipico dello *Status militi*, contenziosi internazionali atti ad ottenere la riforma della Giustizia Militare, più precisamente la soppressione della stessa, di conseguenza avviare l'iter dell'ammodernamento del quadro normativo disciplinare, tutto questo navigando sulle dolci acque del diritto di associarsi liberamente nei costituiti o costituenti Sindacati Militari.

Albert EINSTEIN

*"Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate ad ogni individuo".*

## **BIBLIOGRAFIA**

Fabio Ratto Trabucco SORELLA MINORE O MINORATA, Archivio giuridico, anno CLII, fasc. 1 2020, pp. 153-242.

G. LANDI, Disciplina, voce in ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1964, pagg. 17-38.

Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

Legge 10 aprile 1954, n. 113 (Ufficiali) e Legge 31 luglio 1954, n. 599 (Sottufficiali).

Legge 11 luglio 1978, n. 382 (G.U. 21 luglio 1978, n. 203) - Norme di principio sulla disciplina militare.

d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (G.U. 15 settembre 1986, n. 214) - Approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

d.lgs 15 marzo 2010, n.66 Codice dell'ordinamento militare.

d.P.R. 15 marzo 2010, n.90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

C. Cost. 27 febbraio 1973, n.16.

C. Cost. 29 aprile 1985, n. 126 e 24 gennaio 1991, n. 22.

Cons. di Stato, adunanza generale, 30 maggio 1991, n. sez. 48/91.

C. Cost. sentenza 449/1999 del 17 dicembre 1999 – GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

C. Cost. sentenza 120/2018 del 13 giugno 2018 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Consiglio di Stato con il parere n.2756 del 2018.

AUDIZIONI IN CAMERA e SENATO IV COMMISIONE DIFESA – Associazioni militari a carattere sindacale.

[https://www.ilmessaggero.it/italia/concorsopoli\\_militare\\_15mila\\_euro\\_divisa\\_15\\_arresti\\_esercito\\_napoli-4045607.html](https://www.ilmessaggero.it/italia/concorsopoli_militare_15mila_euro_divisa_15_arresti_esercito_napoli-4045607.html)

[https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2017/10/12/news/auto\\_gratis\\_generale\\_gdf\\_minervini\\_condannato\\_a\\_4\\_anni-133176/](https://www.gazzettadiparma.it/archivio/2017/10/12/news/auto_gratis_generale_gdf_minervini_condannato_a_4_anni-133176/)

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/29/consip-il-generale-tullio-del-sette-condannato-a-10-mesi-era-imputato-per-rivelazione-di-segreto-e-favoreggiamento/6083208/>

<https://www.forzearmate.eu/2020/12/13/aeronautica-militare-condannati-ufficiale-e-dipendenti-civili-per-tangenti-appalti/>

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/08/taranto-tangenti-per-gli-appalti-nella-marina-militare-10-anni-al-comandante-giovanni-di-guardo-altre-otto-persone-condannate/5925170/>

[https://www.ilsole24ore.com/art/piacenza-carabinieri-arrestati-collaborano-si-stringe-cerchio-alte-sfere-gerarchiche-ADI9oAg?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/piacenza-carabinieri-arrestati-collaborano-si-stringe-cerchio-alte-sfere-gerarchiche-ADI9oAg?refresh_ce=1)

STATUTO DEL PARLAMENTO DELLA LEGALITÀ INTERNAZIONALE

STATUTO DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI - FLM



## RINGRAZIAMENTI

*Un grazie speciale ai Professori Vincenzo MALLAMACI e Nicolò MANNINO ai quali va riconosciuta oltre che immensa stima, il merito di trasmettere tutta la loro incredibile passione. È un privilegio aver conosciuto due docenti filantropici, Vi ringrazio per gli insegnamenti trasmessi.*

*Un sincero ringraziamento e immensa riconoscenza all'Avv. Daniele COCO, il cui apporto fornito in maniera estremamente disponibile e diretta, è risultato ESSENZIALE per la riuscita di questo studio.*

*Grazie alla mia famiglia, tutta.*

*A Papà Salvatore, Mamma Anna, Nunzia e Marco.*

*Concludo con*

*Un augurio all'amore della mia vita; Gaia, sei la mia ancora, i tuoi occhi neri appena aperti al mondo e già fissi su di me, ecco l'immagine che porterò sempre nel cuore.*